

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione



PREMESSA

Le operazioni di votazione si svolgeranno nelle giornate di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Le presenti istruzioni sono state redatte al solo fine di agevolare i compiti degli Uffici elettorali di sezione facilitando la lettura delle vigenti disposizioni normative, cui si fa rinvio integrale, poiché i contenuti della presente pubblicazione non possono, a nessun effetto, ritenersi sostitutivi della disciplina vigente in materia.

Nella compilazione del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, al fine di evitare errori od omissioni che possono influire sulla stessa regolarità delle operazioni, ivi comprese quelle riguardanti l'assegnazione dei seggi e la proclamazione dei candidati eletti, si richiama la dovuta attenzione di tutti i componenti l'Ufficio stesso raccomandando che:

- a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che, di queste, ne costituiscono il fondamento:
- b) i dati numerici da riportare nei verbali, effettuati i riscontri previsti nei diversi paragrafi della presente pubblicazione, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi di cui si dovranno avvalere gli Uffici di livello superiore all'Ufficio elettorale di sezione, Adunanza dei Presidenti delle sezioni e Ufficio centrale, per le operazioni di loro rispettiva competenza;
- c) i succitati verbali riportino in ciascun foglio la firma di tutti i componenti l'Ufficio nonché il bollo della sezione;
- d) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati, da inoltrare ai vari Uffici, siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Si confida che, con l'ausilio di questa pubblicazione, tutte le operazioni elettorali saranno disimpegnate con maggiore regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà dell'elettorato.

La presente pubblicazione è consultabile, tempestivamente aggiornata in caso di modifiche e revisioni successivamente intervenute, nel portale "Sardegna elezioni" (http://www.sardegnaelezioni.it/it), canale di comunicazione web della Regione Autonoma della Sardegna.



INDICE

TITOLO I	6
PARTE PRIMA	6
L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	6
CAPITOLO I	6
La composizione dell'Ufficio elettorale di sezione	6
§ 1 - Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione e validità delle relative	
operazioni	6
§ 2 - Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti	6
§ 3 - Qualifica di pubblico ufficiale	7
CAPITOLO II	8
Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione	8
§ 4 - Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione	8
§ 5 - Compiti e potestà decisionale del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione	e8
§ 6 - Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione	9
CAPITOLO III	11
Il vice presidente dell'Ufficio elettorale di sezione	11
§ 7 - Funzioni del vice presidente	11
CAPITOLO IV	12
Gli scrutatori	12
§ 8 - Nomina e sostituzione degli scrutatori.	12
§ 9 - Compiti degli scrutatori.	13
§ 10 - Potestà consultiva degli scrutatori.	13
§ 11 - Potere decisionale degli scrutatori	13
CAPITOLO V	14
Il segretario dell'Ufficio elettorale di sezione	14
§ 12 - Nomina del segretario dell'Ufficio elettorale di sezione	14
§ 13 - Compiti del segretario dell'Ufficio elettorale di sezione	14
§ 14 - Verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione	15
CAPITOLO VI	16
La sezione ospedaliera, il seggio speciale e il seggio volante	16
§ 15 – Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero	16
§ 16 - Costituzione del seggio speciale	16
§ 17 - Composizione e insediamento del seggio speciale	16
§ 18 - Il segretario del seggio speciale	17
§ 19 - Compiti del seggio speciale	17
§ 20 - Costituzione, composizione e compiti del seggio volante o ufficio distac	cato di
sezione. 18	
CAPITOLO VII	19
I rappresentanti di lista	19
§ 21 - Designazione dei rappresentanti di lista.	19
§ 22 - Facoltà dei rappresentanti di lista.	20
§ 23 - Sanzioni previste per i rappresentanti di lista	21
PARTE SECONDA	22
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE	22
CAPITOLO VIII	
Le operazioni preliminari all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione	22
§ 24 - Consegna al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione delle liste seziona	li e del
materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

§ 25 - Consegna al presidente di altri elenchi di elettori	
§ 26 - Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per	
esigenze delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali e volanti.	
§ 27 - Arredo della sala della votazione	
§ 28 - Arredamento della sala della votazione negli Uffici elettorali di sezione pri	
barriere architettoniche.	
§ 29 - Custodia della sala della votazione.	
CAPITOLO IX	
Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	
§ 30 - Insediamento dei componenti dell'Ufficio.	
§ 31 - Ammissione dei rappresentanti di lista	29
§ 32 - Persone che possono accedere alla sala della votazione	30
§ 33 – Accesso nella sala della votazione.	31
CAPITOLO X	32
Sanzioni penali.	32
§ 34 – Sanzioni penali	32
§ 35 – Sanzioni penali previste per coloro che turbino le operazioni di votazione e di	ĺ
scrutinio.	32
§ 36 – Soggetti legittimati a promuovere l'azione penale	32
CAPITOLO XI	
Le operazioni preliminari all'autenticazione delle schede	33
§ 37 – Constatazione dell'arredamento della sala della votazione	
§ 38 – Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione	
CAPITOLO XII	
La costituzione del seggio speciale e le operazioni preliminari del seggio speciale e del	
seggio volante	
§ 39 - Insediamento dei componenti del seggio speciale	
§ 40 - Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale	
§ 41 - Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante	
§ 42 - Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da	
parte del seggio speciale e del seggio volante.	
CAPITOLO XIII	
Autenticazione delle schede di votazione	
§ 43 - Colore delle schede di voto.	
§ 44 - Autenticazione delle schede: firma e timbratura. Operazioni da compiere	
§ 45 - Determinazione del numero delle schede da autenticare	
§ 46 - Ripartizione delle schede da autenticare fra gli scrutatori	
§ 47 – Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.	
§ 48 - Operazioni di timbratura delle schede.	
§ 49 - Rinvio delle operazioni alle ore 7 della domenica e custodia della sala	
PARTE TERZA	
OPERAZIONI DI VOTAZIONE	
CAPITOLO XIV	
Le operazioni preliminari all'apertura della votazione	
§ 50 - Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	
§ 51 - Accertamenti dopo l'insediamento dell'Ufficio elettorale	
§ 52 - Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale	
CAPITOLO XV	
Le operazioni di votazione	
§ 53 - Apertura della votazione	
§ 54 - Ammissione degli elettori alla votazione.	
§ 55 - Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze	
§ 56 - Identificazione degli elettori.	48
§ 57 - Esibizione della tessera elettorale, della sentenza, dell'attestazione del Sind	
o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione	49



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

§ 58 - Consegna della scheda e della matita all'elettore	.50
§ 59 - Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre	50
apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.	.50
§ 60 - Espressione del voto e riconsegna della scheda e della matita al presidente dell'ufficio elettorale di sezione.	51
§ 61 – Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.	
CAPITOLO XVI	
Procedure di voto speciali a favore di determinate categorie di elettori	
§ 62 - Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del	.55
sindaco	53
§ 63 - Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della	
tessera	.54
§ 64 - Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti	
lista; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico	
§ 65 -Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche	
§ 66 - Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma	ı
del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore	56
CAPITOLO XVII	
Casi anomali nel corso della votazione	
§ 67 - Elettore che viene allontanato dalla cabina.	60
§ 68 - Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della	
sezione o della firma dello scrutatore.	
§ 69 - Elettore che non restituisce la scheda.	
§ 70 - Elettore che non vota nella cabina.	
§ 71 - Scheda deteriorata.	.62
§ 72 - Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del	<i>c</i> 2
Voto.	
§ 73 - Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabin Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta.	
CAPITOLO XVIII	
Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura	
§ 74 - Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere	
§ 75 - Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura	
CAPITOLO XIX	
Votazione dei detenuti aventi diritto al voto	
§ 76 - Votazione dei detenuti.	
§ 77 – Operazioni di votazione presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva	
CAPITOLO XX	
Votazione degli elettori presso il loro domicilio	.71
§ 78 – Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro	
domicilio	.71
§ 79 – Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e	
consegna del materiale occorrente.	
§ 80 – Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede	
§ 81. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale	.72
§ 82 – Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di	
appartenenza	
CAPITOLO XXI	
Chiusura della votazione	.75
§ 83 – Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica. Sospensione della	
votazione. Riapertura delle operazioni di votazione alle ore 7 del lunedì. Chiusura delle	
votazione alle ore 15 del lunedì.	
§ 84 – Sgombero del tavolo del seggio, raccolta e custodia delle matite copiative	
CAPITOLO XXII	
Le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio	. / /



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

§	85 – Riscontro del numero degli elettori e dei votanti	.77
§	86 - Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero	ro
d	i tessera.	.79
§	87 - Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della	
Se	ezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera	
•	88 - Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione	
a	ggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio	. 80
§	89 - Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione	.81
F	formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non	
a	utenticate)	.81
DADTE IV		83
	ONI DI SCRUTINIO. PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA' DEL	03
	ONI DI SCRUTINIO. PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA DEL	83
	TOLO XXIII	
	operazioni preliminari allo scrutinio	
	90 - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio	
	FOLO XXIV	
	mini per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio	
	91 - Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio	
	92 - Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro i termini	
	TOLO XXV	
	ema elettorale e salvaguardia della validità del voto	
	93 - Cenni sul sistema elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale	
	93 - Cenin sui sistema elettorate per i elezione dei sindaco e dei consigno contanate	
	94 - Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibil	
	el voto. 87	IIta
	TOLO XXVI	80
	operazioni di scrutinio	
	95 - Inizio dello scrutinio.	
_	96 - Richiamo alle modalità di espressione del voto.	
	97 - Spoglio e registrazione dei voti.	
	98 - Casi di nullità nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.	
	99 - Casi di nullità nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	
	100 - Schede bianche. Registrazione e custodia di schede bianche, schede nulle e	
	chede contenenti voti nulli.	96
	101 - Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e d	
	uelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio.	
	102 - Voti contestati.	
_		
	104 - Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da	
	iportare nel verbale	100
	105 - Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:	
	ichiarazione e certificazione nel verbale1	102
	106 - Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitar	
	ichiarazione e certificazione nel verbale	
§	107 - Chiusura del verbale del seggio. Formazione dei plichi contenenti il verbale e	gli
aı	tti dello scrutinio	102
	108 - Compiti dell'adunanza dei presidenti di sezione nei Comuni con popolazione	
	ino a 15.000 abitanti aventi più di una sezione elettorale: richiamo	04
	TOLO XXVII1	
	operazioni di scrutinio nei comuni con popolazione sino a 15000 abitanti aventi una	
	a sezione1	105
§	109 - Risultato dello scrutinio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti	
a	venti una sola sezione: attestazione nel verbale1	05
8	110 - Proclamazione del sindaco.	105



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

§ 111 - Assegnazione dei seggi alla lista collegata al candidato sindaco proclamato	106
eletto e alle altre liste.	
§ 112 - Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.	
§ 113 - Determinazione del quorum dei votanti e dei voti validi nel caso in cui sia st	
presentata ed ammessa una sola lista di candidati.	106
§ 114 - Chiusura del verbale e formazione dei plichi nei Comuni aventi una sola	100
sezione.	
CAPITOLO XXVIII	
Riconsegna del materiale elettorale	
§ 115 - Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale.	
§ 116 - Confezione del plico con il materiale da restituire.	108
TITOLO II	. 110
TURNO DI BALLOTTAGGIO	
PARTE V	
OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO	110
CAPITOLO XXIX	110
Le operazioni di ballottaggio	
§ 117 - Turno di ballottaggio.	
§ 118 - Composizione dell'ufficio elettorale di sezione: richiamo	
§ 119 - Designazione dei rappresentanti di lista.	
§ 120 - Limiti e divieti al trattamento di dati personali da parte degli scrutatori o dei	
rappresentanti di lista.	
§ 121 - Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o alt	
apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini	112
§ 122 - Apertura della votazione di ballottaggio	112
§ 123 - Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.	
§ 124 - Spoglio e registrazione dei voti nel turno di ballottaggio	113
§ 125 - Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non	
riconoscibilità del voto nel turno di ballottaggio.	113
GLOSSARIO	. 115
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	. 117
	/



TITOLO I

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I

La composizione dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 1 - Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione e validità delle relative operazioni.

In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, di seguito denominato "Ufficio".

L'Ufficio è composto da un presidente, da un segretario e da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente. (art. 20, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570)

Nel turno di ballottaggio l'Ufficio è composto da un presidente, da un segretario e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente.

(art. 3 bis, primo comma, della L. R. 17 gennaio 2005, n. 2)

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vice presidente.

Le operazioni elettorali di competenza dell'Ufficio, dalla costituzione dell'Ufficio stesso fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi una sola sezione si concludono con la proclamazione degli eletti.

§ 2 - Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti.

L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

(art. 24, primo comma, del T.U. n. 570/1960).



Ai sensi del combinato disposto degli art. 24, primo comma, e 89 T.U. n. 570/1960 è punito con la multa da 206 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

§ 3 - Qualifica di pubblico ufficiale.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei membri dell'Ufficio, si procede con giudizio direttissimo.

(art. 24, terzo e quarto comma del T.U. n. 570/1960).



CAPITOLO II

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 4 - Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Presidente della Corte d'Appello.

Se la persona designata a presiedere un Ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della Corte d'Appello e il Sindaco del comune in cui ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, tale da non consentire la sua normale sostituzione da parte del presidente della Corte d'Appello, assume la presidenza dell'Ufficio il Sindaco o un suo delegato. (art. 20, secondo e quinto comma, e art. 24, secondo comma, del T.U. 570/1960).

Nei casi di assenza o impedimento, sopraggiunti durante le operazioni elettorali, il presidente è sostituito in via normale dal vice presidente che, come sopra si è detto, è scelto dallo stesso presidente.

La legge non prevede il caso in cui il presidente originariamente nominato e poi sostituito per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato, si ripresenti nel corso successivo delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, ad esempio dopo la sospensione che interviene tra il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì.

Tuttavia, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si ritiene che la composizione dell'Ufficio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione.

§ 5 - Compiti e potestà decisionale del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'Ufficio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente.

Con riserva di illustrare dettagliatamente in seguito le singole operazioni elettorali alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha nell'esercizio delle sue funzioni.



Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sulle difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali, reclami, anche orali, e proteste, contestazioni e nullità dei voti; dette pronunce sono riportate nel verbale. (art. 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960).

La decisione del presidente è definita dalla legge "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo (T.A.R. e, in appello, Consiglio di Stato).

(artt. 130 e 131 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo).

§ 6 - Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente è incaricato dei poteri di polizia dell'adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

(art. 46, primo comma del T.U. 570/1960)

Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala delle votazioni senza richiesta del presidente; tuttavia in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione.

(art. 46, secondo e terzo comma, del T.U. 570/1960).

Si riporta qui di seguito, l'art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

[«] Art. 57. - (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

^{3.} Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55».



Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione. (art. 46, quarto comma, del T.U. 570/1960).

Il presidente può, eccezionalmente, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala delle votazioni anche prima che comincino le operazioni elettorali. (art. 46, quinto comma, del T.U. 570/1960).

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura delle votazioni.

(art. 46, settimo comma, prima parte, del T.U. 570/1960).

Il presidente, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili, sia ai comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi poiché allo stesso sono attribuiti compiti di polizia all'esterno della sala della votazione.

(art. 46, sesto comma, del T.U. 570/1960).

Il presidente può, altresì, disporre che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella espressione del voto e non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda stessa, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale. (art. 46, settimo comma, seconda parte, del T.U. 570/1960).

Infine, il presidente, al termine delle operazioni del sabato, nonché tra la domenica e il lunedì, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni di cui al § 49. (artt. 47, undicesimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, T.U. n. 570/1960).

Tutte le decisioni del Presidente sono riportate nel verbale (art. 46, ottavo comma, del T.U. 570/1960).



CAPITOLO III

Il vice presidente dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 7 - Funzioni del vice presidente.

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale ha affidato le funzioni di vice presidente.

Il vice presidente fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il presidente o il vice presidente deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali dell'ufficio elettorale di sezione (artt. 20, primo comma, 24, secondo comma, e 25 T.U. n. 570/1960)



CAPITOLO IV

Gli scrutatori

§ 8 - Nomina e sostituzione degli scrutatori.

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno prima del voto.

Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale o, eventualmente, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

(art. 4 bis D.P.R. n. 223/1967; art. 6 L. n. 95/1989)

La legge prevede il caso in cui, all'atto della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina.

In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:

- che siano iscritti nelle liste elettorali del comune;
- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente dell'ufficio elettorale di sezione, come previste dall'art. 23 del T.U. n. 570/1960.
 (art. 47, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957).

La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori si ripresentino nel corso successivo delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione. Tali operazioni, infatti, si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì.

Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si ritiene che la composizione dell'ufficio elettorale di sezione debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.

Peraltro, se la domenica o il lunedì si assentassero, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che nei giorni precedenti hanno svolto le funzioni di



scrutatore per la mancanza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, si ritiene che questi possano riassumere le predette funzioni.

Se neppure gli scrutatori originariamente designati si trovassero presenti, il presidente o in sua assenza il vicepresidente valuterà se il numero residuo di componenti dell'ufficio elettorale di sezione sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

§ 9 - Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori hanno, principalmente, i seguenti compiti:

- autenticare le schede (§ 46);
- registrare gli elettori che si presentano a votare (§ 57);
- svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate (§ 90 e § 97);
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (§ 107).

Inoltre, gli scrutatori, su invito del tribunale (o sezione distaccata del tribunale), possono assistere all'apertura del plico contenente le liste sezionali utilizzate per la votazione.

(art. 62 T.U. n. 570/1960)

§ 10 - Potestà consultiva degli scrutatori.

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'Ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si tratti di decidere riguardo i reclami, anche orali, di risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti o sull'assegnazione dei voti contestati e nel caso che il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombero della sala delle votazioni da parte degli elettori, i quali abbiano già votato.

§ 11 - Potere decisionale degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala delle votazioni, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta.



CAPITOLO V

Il segretario dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 12 - Nomina del segretario dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il segretario dell'ufficio elettorale di sezione è scelto dal presidente, di norma prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il segretario:

- deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio;
- deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 23 del T.U. n. 570/1960. (art. 2 legge n. 53/1990)

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

Qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento dell'Ufficio, nulla impedisce che egli stesso vi provveda all'atto dell'insediamento dell'Ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

§ 13 - Compiti del segretario dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente in tutte le operazioni dell'Ufficio è assistito dal segretario che in particolare:

- compila il verbale delle operazioni del seggio;
- nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
- raccoglie gli atti da allegare al verbale;



- confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (§ 87, 89 e 107).

§ 14 - Verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, nell'apposito verbale (modello n. 220/AR, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; modello n. 225/AR, per i comuni sino a 15.000 abitanti).

Il verbale deve essere compilato in duplice esemplare.

Sulla base dei verbali di ciascun seggio, dove sono accertati e dichiarati i risultati dello scrutinio dei voti in ogni sezione, l'Adunanza dei presidenti delle sezioni o l'Ufficio centrale proclamano i risultati elettorali.

Pertanto, è fondamentale che sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione delle operazioni del seggio; deve essere posta una speciale attenzione alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici sia tra i diversi paragrafi, sia tra i due esemplari del verbale.

Nel modello di verbale in dotazione a ciascun Ufficio, sono anche contemplati i casi anomali e le procedure speciali nelle modalità di voto che la legge contempla e che possono verificarsi durante le operazioni elettorali.

Inoltre, nel verbale deve prendersi nota dettagliata anche di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni.

Il verbale deve essere autenticato mediante l'apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e dei rappresentanti di lista.

Il presidente e il segretario hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e documenti da allegare allo stesso verbale; in caso di inadempimento, possono incorrere nelle sanzioni penali previste all'art. 96 T.U. n. 570/1960.



CAPITOLO VI

La sezione ospedaliera, il seggio speciale e il seggio volante

§ 15 – Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero.

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Qualora ne abbiano fatto tempestiva richiesta al comune, possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera:

- gli elettori ricoverati
- gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come l'ufficio elettorale di sezione detto anche seggio ordinario. (art. 43 T.U. n. 570/1960).

§ 16 - Costituzione del seggio speciale.

Ad integrazione dell'ufficio elettorale di sezione o di quello ospedaliero viene costituito il seggio speciale:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

(artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976)

§ 17 - Composizione e insediamento del seggio speciale.

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale o,



eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione e nella stessa sede di riunione alle ore 16 del sabato precedente il giorno della votazione.

Per le modalità di sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede come previsto per gli Uffici elettorali di sezione (§ 4 e § 8).

§ 18 - Il segretario del seggio speciale.

Le funzioni di segretario sono attribuite a uno dei due scrutatori dal presidente del seggio speciale, a sua discrezione. (artt. 8 e 9, terzo comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976)

§ 19 - Compiti del seggio speciale.

Il seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto dei seguenti elettori:

- ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- reclusi in luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- ricoverati in ospedale che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si concludono nel momento in cui le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e senza indugio vengono immesse nell'urna preposta alla raccolta delle schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento elettorale (ad es. non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede).

(artt. 8 e 9, settimo comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976; art. 1, comma 9 bis, D.L. n. 1/2006)



§ 20 - Costituzione, composizione e compiti del seggio volante o ufficio distaccato di sezione.

Il seggio volante, altrimenti detto Ufficio distaccato di sezione, viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare; lo scrutatore del seggio volante è designato mediante estrazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 44 T.U. n. 570/1960 e dell'art. 1 D.L. n. 1/2006, il seggio volante ha i seguenti compiti:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.



CAPITOLO VII

I rappresentanti di lista

§ 21 - Designazione dei rappresentanti di lista.

I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni Ufficio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni possono essere presentate:

- entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, alla segreteria del comune che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio;
- il sabato pomeriggio, direttamente ai singoli presidenti di seggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede;
- la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Nell'ipotesi in cui la designazione sia presentata direttamente ai singoli presidenti di seggio, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- 2) il rappresentante di lista designato deve essere elettore del comune: tale requisito è verificabile dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere" (tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno);
- 4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990².

² Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, comma 6, lettere a) e b) della legge 3 novembre 2017, n. 165: "Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli



I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio.

E' da ritenere valida anche per l'eventuale turno di ballottaggio la designazione dei rappresentanti di lista effettuata per il primo turno di votazione, fatta salva l'ipotesi che i soggetti delegati non presentino nuovi e differenti atti di designazione. (artt. 32, settimo comma, n. 4, e 35 T.U. n. 570/1960; art. 16 legge n. 53/1990; art. 25, primo comma, D.P.R. n. 361/1957).

Per la semplificazione in materia di rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021, vedasi l'art. 38-bis, comma 2, lett. c), del D.L. n. 77/2021.

§ 22 - Facoltà dei rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;

assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ... i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".



- nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
- sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso.

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

Compatibilmente con la primaria esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, i presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico pienamente e nella più ampia libertà.

I rappresentanti di lista, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante. (artt. 8 e 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976; art. 44, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 1/2006)

Inoltre, hanno facoltà di trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, T.U. n. 570/1960)

§ 23 - Sanzioni previste per i rappresentanti di lista.

Ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065 i rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.



PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO VIII

Le operazioni preliminari all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 24 - Consegna al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio.

Il presidente è chiamato dalla legge all'attuazione di alcuni adempimenti ancor prima della costituzione dell'Ufficio.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, primo comma, T.U. n. 570/1960, è necessario, che egli si rechi nelle ore che precedono l'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione nei locali in cui lo stesso si costituirà affinché possa ricevere in consegna, dal medesimo Sindaco o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale:

- 1) il pacco sigillato delle schede di votazione;
- 2) il bollo della sezione, in plico sigillato;
- 3) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e, ove ricorra l'ipotesi, la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza in provincia di Bolzano e che, non avendo ancora maturato il periodo residenziale prescritto dalla legge (art. 5 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dal decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309) conservano il diritto di votare per le elezioni comunali nel comune di precedente residenza;
- 4) la lista elettorale aggiunta, anch'essa autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia che hanno chiesto di votare per le elezioni comunali nel comune dove risiedono;
- 5) la copia, autenticata dal sindaco e dal segretario comunale, delle predette liste degli elettori della sezione da affiggere nella sala della votazione;



- 6) il manifesto, da affiggere nella sala della votazione, recanti le principali sanzioni penali;
- 7) due copie del manifesto con i candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale; delle due copie:
 - una deve essere affissa nella sala o all'ingresso della sala della votazione;
 - l'altra deve rimanere a disposizione del seggio;
- 8) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori (eventualmente anche quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale);
- le designazioni dei rappresentanti di lista presentate al segretario comunale, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;
- 10) un'urna destinata a contenere le schede votate;
- 11) una cassetta di legno o scatola di cartone in cui tenere le schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 12) le matite copiative per l'espressione del voto;
- 13) i registri, maschile e femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti;
- 14) gli altri stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- 15) gli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze del seggio.

Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale (modello n. 78/AR) in duplice esemplare, uno dei quali è trattenuto dal sindaco o suo delegato, l'altro è consegnato al presidente.

IL PACCO DELLE SCHEDE E IL PLICO CONTENENTE IL BOLLO DELLA SEZIONE POSSONO ESSERE APERTI SOLO DOPO LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE DEL SABATO POMERIGGIO, GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE

§ 25 - Consegna al presidente di altri elenchi di elettori.

Il presidente, oltre al materiale elettorale elencato al paragrafo precedente, deve ricevere in consegna gli elenchi relativi alle seguenti categorie di elettori:



- 1) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'art. 32 bis D.P.R. n. 223/1967;
- 3) elettori residenti all'estero;
- 4) elettori della sezione ricoverati in luoghi di cura, che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;
- 5) detenuti aventi diritto al voto e iscritti nelle liste della sezione che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;
- 6) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- 7) elettori che hanno perso il diritto elettorale con provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi; (artt. 32, primo comma, numeri 2) e 3) e 32 ter D.P.R. n. 223/1967)
- 8) elettori ammessi al voto a domicilio, distinti, ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6, D.L. n. 1/2006, in:
 - a) elettori della sezione aventi dimora nel territorio della stessa sezione;
 - b) elettori della sezione aventi però dimora fuori dal territorio della sezione, nello stesso comune;
 - c) elettori iscritti ad altre sezioni elettorali del comune, aventi dimora nel territorio della sezione.
- § 26 Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali e volanti.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42, 43 e 44 T.U. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976, al presidente del seggio ospedaliero e al presidente della sezione nella cui circoscrizione sono costituiti seggi speciali o volanti (anche per la raccolta del voto a domicilio o per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono recarsi alle cabine elettorali) sarà consegnato:

1) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione;



- 2) i verbali, le buste, le liste elettorali aggiunte e i registri, maschile e femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti occorrenti per le operazioni del seggio speciale o di quello volante;
- 3) un bollo di sezione aggiuntivo, in plico sigillato, per ogni seggio speciale o per le esigenze del seggio volante (da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, certificando, in tal modo, l'espressione del voto per quella consultazione). Gli anzidetti bolli di sezione (uno o più, a seconda dei casi) sono affidati dal sindaco al presidente dell'Ufficio di sezione il quale:
 - custodirà personalmente il bollo per le operazioni del seggio volante;
 - consegnerà il bollo per le operazioni del seggio speciale, ancora chiuso in plico sigillato, al presidente del seggio speciale la domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, insieme all'altro materiale elettorale occorrente per la raccolta del voto.

§ 27 - Arredo della sala della votazione.

Al fine di rimediare tempestivamente ad eventuali carenze, il presidente dell'Ufficio deve accuratamente controllare l'arredo della sala della votazione, verificando il rispetto dei seguenti requisiti di legge:

a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione

La sala deve avere una sola porta di ingresso, a meno che, per motivi logistici e di più rapido afflusso degli elettori al seggio, non siano stati predisposti accessi separati tra uomini e donne; la sala deve inoltre essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori.

(art. 37, primo comma, T.U. n. 570/1960)

b) Tavolo del seggio.

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione.

Sul tavolo l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti; (art. 37, terzo comma, T.U. n. 570/1960)

c) Cabine per l'espressione del voto

In ogni Ufficio devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.

Le cabine devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e devono assicurare la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.



Nell'ipotesi eccezionale in cui fossero state sistemate cabine abbinate (cioè con una parete di divisione comune) il presidente deve, anche ripetutamente nel corso delle operazioni di voto, controllare che tale parete non abbia fori o aperture che consentano di vedere o di comunicare tra le due cabine; ricorrendo tale circostanza, la parete deve essere prontamente ripristinata, anche con mezzi di fortuna e, laddove non fosse possibile, una delle cabine deve essere chiusa, al fine di garantire la segretezza del voto nell'altra.

Il tavolo all'interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto. (art. 37, quarto e quinto comma, T.U. n. 570/1960)

d) Urna per la votazione

Ogni Ufficio è dotato di un'urna preposta a contenere le schede votate.

L'urna è di cartone di colore chiaro e reca lo stemma della Regione Sardegna e la scritta "Regione Autonoma della Sardegna".

Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco sottostante l'emblema della Regione e l'anzidetta scritta, il presidente di seggio deve applicare una etichetta, con cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: «ELEZIONI COMUNALI». Tale etichetta, fornita con il materiale elettorale, sarà dello stesso colore della scheda di votazione per le elezioni comunali, cioè di colore azzurro (Pantone® process blue U).

Il presidente deve accertarsi preventivamente della funzionalità dell'urna e della fornitura, da parte del comune, del rotolo di carta adesiva crespata con il quale sigillare l'urna il sabato sera, prima di rinviare le successive operazioni elettorali alla mattina della domenica, e al termine delle votazioni della domenica e del lunedì, prima di dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate.

e) Cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.

Per custodire le schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione su cui esprimere il proprio voto, deve essere usata apposita cassetta di legno o scatola di cartone.

f) Disposizione dell'urna e della scatola sul tavolo della sezione.

Per assicurare il regolare e spedito svolgimento delle operazioni di voto, l'urna e la cassetta o scatola devono essere disposte dal presidente sul tavolo nel modo ritenuto più funzionale.

g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Poiché le operazioni di voto e di scrutinio si protraggono anche nelle ore serali e notturne ed è, pertanto, necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate, il presidente deve verificare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione.

h) Affissione dell'avviso sul divieto di introduzione in cabina di apparecchiature in grado di fotografare immagini



Con lo scopo di assicurare la libertà e la segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente dell'Ufficio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96"

§ 28 - Arredamento della sala della votazione negli Uffici elettorali di sezione privi di barriere architettoniche.

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 ha inteso facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

A tal fine, il presidente del seggio ubicato in una sede priva di barriere architettoniche, cioè accessibile mediante sedia a rotelle, deve accertare che gli arredi della sala della votazione permettano agli elettori non deambulanti:

- di leggere il manifesto con le liste e i nomi dei candidati;
- di votare in assoluta segretezza;
- di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista;
- di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni del seggio.

Inoltre, il presidente deve altresì controllare:

- che siano state installate una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante;
- che all'interno delle cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra;
- che sia stato predisposto, in alternativa, un tavolo, addossato a una parete a conveniente distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto da parte dell'elettore non deambulante;
- che la sezione elettorale sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, dell'apposito simbolo.

§ 29 - Custodia della sala della votazione.

Dal momento in cui riceve in consegna il materiale elettorale occorrente per la votazione, il presidente diviene responsabile della sua conservazione e custodia;



deve, per questo motivo, disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

Quando più seggi sono situati in uno stesso edificio, i presidenti dei seggi stessi possono, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.



CAPITOLO IX

Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 30 - Insediamento dei componenti dell'Ufficio.

Il presidente, alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, costituisce l'Ufficio elettorale di sezione chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina, con il quale il presidente può accertarsi della identità personale degli scrutatori.

A uno degli scrutatori il presidente affida le funzioni di vicepresidente.

Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si veda al § 8.

Per la validità delle operazioni dell'Ufficio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente; pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio deve essere costituito e iniziare le sue operazioni purché siano presenti almeno due componenti, oltre al presidente.

Il presidente, non appena possibile, deve integrare il seggio ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità di cui al § 8.

(artt. 25, 27, primo comma, n. 4, e 47, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 31 - Ammissione dei rappresentanti di lista.

Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti di lista e della regolarità della loro designazione, secondo le modalità illustrate al § 21.

Il presidente ammette ad assistere alle operazioni dell'Ufficio i rappresentanti delle liste dei candidati in base alle designazioni che il sindaco gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.

La presenza dei rappresentanti di lista non è necessaria per la validità delle operazioni: essi, infatti, possono presentarsi anche dopo che il seggio si è costituito o durante le operazioni elettorali, a condizione che la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini di cui al § 21.

Ogni intervento dei rappresentanti di lista deve essere menzionato nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione.

(art. 47, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 16, secondo e terzo comma, legge n. 53/1990)



§ 32 - Persone che possono accedere alla sala della votazione.

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che sono in possesso:

- 1. della tessera elettorale di iscrizione nella sezione;
- 2. dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale (ex art.7 D.P.R. n. 299/2000);
- 3. di un altro documento che dà diritto di votare nella sezione, cioè:
 - di una sentenza (ex art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960);
 - dell'attestazione del sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967).

Gli elettori che presentano la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera medesima per quella singola consultazione, ipotesi di cui al n. 1) e n. 2), sono già iscritti nelle liste degli elettori della sezione; coloro, invece, che sono ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco, ipotesi di cui al n. 3), non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità devono essere annotate nel verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.

Inoltre, ai sensi degli artt. 38, primo comma, e 46, secondo, terzo e quarto comma, T.U. n. 570/1960, durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione dell'Ufficio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

- gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;
- i soggetti, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.



§ 33 – Accesso nella sala della votazione.

E' fatto divieto per chiunque di entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti atti ad offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

Nel compartimento della sala destinato alle attività dell'Ufficio, gli elettori, trattenendosi solo per il tempo strettamente necessario, possono entrare solo:

- 1. per votare;
- 2. per identificare un altro elettore;
- 3. per assistere un elettore fisicamente impedito.

Il presidente, al fine di garantire l'osservanza di tali disposizioni, può avvalersi degli agenti della forza pubblica per sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato al seggio da quello riservato agli elettori.

Il presidente dispone di poteri di polizia anche all'esterno della sala di votazione (di cui al § 6) finalizzati ad assicurare:

- 1. il libero accesso degli elettori;
- 2. impedire gli assembramenti;
- 3. disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Le decisioni assunte al riguardo, sono annotate puntualmente nel verbale dell'Ufficio di sezione

(artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 46 T.U. n. 570/1960)



CAPITOLO X

Sanzioni penali.

§ 34 – Sanzioni penali.

E' opportuno che il presidente dell'Ufficio all'atto dell'insediamento:

- a) ricordi le sanzioni previste nei confronti dei componenti e dei rappresentanti per violazione delle norme di legge; (artt. 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99 T.U. n. 570/1960)
- b) raccomandi gli altri componenti a svolgere le proprie funzioni con la massima diligenza e neutralità.

§ 35 – Sanzioni penali previste per coloro che turbino le operazioni di votazione e di scrutinio.

Sanzioni penali sono previste a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione. (artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 T.U. n. 570/1960)

Le disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo e in quello precedente sono riportate nel manifesto sulle principali sanzioni penali affisso all'interno della sala della votazione.

§ 36 – Soggetti legittimati a promuovere l'azione penale.

Il presidente, gli scrutatori e il segretario, in qualità di pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di rilevare i casi di violazione di legge che rivestono estremi di reato, facendo rapporto al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia giudiziaria.

Se la violazione è commessa dal presidente, dal vicepresidente, da elettori o rappresentanti, gli scrutatori e il segretario promuovono direttamente l'azione penale richiedendo l'intervento della competente Autorità giudiziaria, oppure sollecitano il presidente o il vicepresidente a promuovere l'azione penale.

Al medesimo obbligo sono soggetti gli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio di ordine pubblico presso le sezioni.

Infine, l'elettore che, trovandosi nella sala della votazione, rilevi violazioni di legge o irregolarità nelle operazioni di voto, può procedere alla relativa denuncia. (art. 46 T.U. n. 570/1960; art. 331 codice di procedura penale).



CAPITOLO XI

Le operazioni preliminari all'autenticazione delle schede

§ 37 – Constatazione dell'arredamento della sala della votazione.

Il presidente, coadiuvato dagli altri componenti l'Ufficio, verifica che l'arredamento della sala della votazione sia confacente alla funzione per cui è stata allestita (cfr § 27).

Il medesimo presidente deve dar atto nel verbale del seggio di tale riscontro e dei provvedimenti adottati per rimuovere eventuali carenze.

§ 38 – Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione.

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco (§ 25, n. 4, 5, 7 e 8), effettua nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai rispettivi nominativi, le seguenti annotazioni:

- 1. annota gli elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;
- 2. annota i ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati; (art. 42, terzo comma, lett. a), T.U. n. 570/1960)
- 3. annota i detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi; (art. 8, terzo comma, lett. a), legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d), D.L. n. 161/1976)
- 4. annota gli elettori che hanno perso il diritto elettorale; (art. 32 ter, secondo comma, D.P.R. n. 223/1967)
- 5. annota gli elettori della sezione il cui voto a domicilio sarà raccolto da un altro seggio;
- 6. annota gli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;
- 7. aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni del comune dei quali raccogliere il voto a domicilio.



CAPITOLO XII

La costituzione del seggio speciale e le operazioni preliminari del seggio speciale e del seggio volante

§ 39 - Insediamento dei componenti del seggio speciale.

Alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione ha luogo l'insediamento del seggio speciale.

§ 40 - Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale.

D'intesa con il sindaco del comune, il presidente del seggio speciale, ancor prima della costituzione del seggio stesso, deve concordare:

- con la direzione dei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto
- con la direzione dei luoghi di detenzione e di custodia preventiva

l'ora in cui il seggio si recherà a raccogliere il voto degli elettori ivi ricoverati o detenuti.

Medesima procedura sarà seguita dal presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei ricoverati impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

L'orario concordato per la raccolta del voto sarà comunicato agli altri due componenti dal presidente al momento dell'insediamento del seggio speciale.

Il seggio speciale operante presso un luogo di cura può essere incaricato anche di raccogliere il voto al domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura stesso. Per la scelta dell'orario di raccolta del voto a domicilio, si veda il paragrafo seguente (§ 41).

(artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976; art. 1, comma 9 bis, D.L. n. 1/2006)

§ 41 - Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante.

D'intesa con il sindaco del comune, il presidente del seggio alla cui circoscrizione sono assegnati uno o più luoghi di cura, ancor prima della costituzione



del seggio stesso, deve concordare con la direzione del luogo di cura l'ora in cui il seggio volante, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, si recherà a raccogliere il voto degli elettori ivi ricoverati.

Parimenti, nell'ipotesi in cui il seggio volante debba raccogliere a domicilio il voto di uno o più elettori, d'intesa con il sindaco del comune, il presidente deve programmare, quanto meno orientativamente, l'orario di raccolta del voto, comunicandolo, per il tramite del comune, con un congruo preavviso, all'elettore o agli elettori interessati.

L'orario concordato per la raccolta del voto sarà comunicato agli altri due componenti del seggio volante (segretario e scrutatore) dal presidente al momento dell'insediamento del seggio.

Fatte salve le esigenze del luogo di cura o degli elettori votanti a domicilio, deve scegliersi per la raccolta di tali voti l'orario in cui si prevede che l'affluenza all'ufficio elettorale di sezione da parte degli altri elettori sia minore.

Qualora il seggio volante debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, il presidente deve provvedere, se possibile, congiuntamente, cioè con un'unica uscita.

In ogni caso, il presidente e gli altri componenti del seggio, allo scadere del termine di chiusura delle operazioni di votazione, devono trovarsi nella sede dell'ufficio elettorale di sezione, per dare subito inizio alle operazioni di accertamento del numero dei votanti e di scrutinio.

(art. 44, primo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 42 - Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante.

Il presidente del seggio nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto deve accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, per la raccolta del voto da parte del seggio volante, sia predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Parimenti, il presidente del seggio speciale, per la raccolta del voto dei detenuti o dei ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o dei ricoverati in ospedali che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alle cabine deve compiere lo stesso controllo.

(art. 44, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 9, quinto comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976; art. 1, comma 8, D.L. n. 1/2006)



CAPITOLO XIII

Autenticazione delle schede di votazione

§ 43 - Colore delle schede di voto.

Le schede di voto per le elezioni comunali sono di colore azzurro (Pantone® process blue U).

§ 44 - Autenticazione delle schede: firma e timbratura. Operazioni da compiere.

L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte:

- la firma dello scrutatore:
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato antecedente il giorno della votazione.

Per la firma delle schede, il presidente compie le operazioni qui appresso illustrate, previa avvertenza che nessuno dei componenti dell'Ufficio può allontanarsi dalla sala durante detta operazione. (art. 47 T.U. n. 570/1960)

§ 45 - Determinazione del numero delle schede da autenticare.

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

In tale numero devono computarsi anche i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia iscritti nella lista elettorale aggiunta istituita a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, e gli elettori iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nella provincia di Bolzano ma non vi hanno ancora maturato il periodo residenziale prescritto dalla legge (§ 24, n. 3, secondo periodo, e n. 4).

Il numero di schede da autenticare, nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alla cui circoscrizione sono assegnati luoghi di cura o di detenzione, deve tenere conto anche degli elettori ammessi a votare in tali luoghi, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione (cfr. § 26, n. 1).

(artt. 42 e 43 T.U. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976)



Inoltre, il numero di schede da autenticare deve tenere conto degli elettori ammessi al voto domiciliare, pertanto:

- deve essere detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione (§ 25 n. 8, lett. b);
- deve essere sommato il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio (§ 25, n. 8, lett. c).

§ 46 - Ripartizione delle schede da autenticare fra gli scrutatori.

Dopo avere determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le distribuisce fra gli scrutatori del seggio, vigilando che le operazioni di autenticazione procedano con regolarità e speditezza.

Il presidente procede inoltre a contare le schede avanzate contenute nel pacco predisposto dalla Prefettura, verificando se il numero complessivo di schede di voto effettivamente consegnate, pari cioè alla somma di quelle da autenticare più quelle avanzate, corrisponde o meno al numero indicato sull'involucro esterno del pacco e nel verbale di consegna rilasciato dal Comune (modello n. 78/AR). Tali schede rimangono conservate, a disposizione del seggio, nel predetto pacco.

Il presidente vigila che le operazioni di autenticazione delle schede procedano con regolarità e speditezza.

Esclusivamente i componenti del seggio sono legittimati ad autenticare le schede.

Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa, nell'apposito riquadro;
- controllano che sulla stessa facciata esterna di ogni scheda, all'interno del medesimo riquadro, sia riportata la denominazione del Comune;
- controllano anche che le stesse siano conformi al modello stabilito dalla legge³;

-

³ Con decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014, si è stabilito che per le elezioni nei comuni sino a 15.000 abitanti, i modelli di scheda di voto sono diversi in quanto, sotto ogni contrassegno di lista, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è stampata una sola riga tratteggiata per l'espressione di un solo voto di preferenza, mentre nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti sono stampate due righe tratteggiate per l'espressione di non più di due voti di preferenza per candidati della stessa lista di genere diverso tra loro;



consegnano le schede firmate al presidente.

Il presidente conta le schede che gli scrutatori gli passano, al fine di appurare che corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi, e ne fa menzione nel verbale.

Da ultimo, le schede autenticate sono riposte nell'apposita cassetta di legno o scatola di cartone non prima, però, che il presidente abbia fatto constatare agli astanti che tale contenitore è completamente vuoto e non c'è pericolo che le schede autenticate si confondano con le altre non autenticate a disposizione del seggio, le quali devono rimanere custodite nel pacco originariamente predisposto dalla Prefettura (§ 24, n. 1). (art. 47 T.U. n. 570/1960).

§ 47 – Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.

Dopo la firma delle schede, il presidente:

- invita i componenti del seggio a constatare che il plico [Busta n. 1 (C.)]
 contenente il bollo della sezione sia perfettamente chiuso;
- apre il plico;
- invita il segretario a prendere nota nel verbale del numero riportato nel bollo stesso.

Eventuali bolli in più assegnati alla sezione devono essere utilizzati esclusivamente da parte dei seggi speciali o volanti per timbrare la tessera elettorale e certificare così il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o detenzione o ammessi a votare al proprio domicilio (§ 26, n. 3).

§ 48 - Operazioni di timbratura delle schede.

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- 1. estrae dalla cassetta o scatola le schede firmate dagli scrutatori (§ 46);
- 2. imprime il bollo della sezione nell'apposito riquadro sulla facciata esterna di ogni scheda;

per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei modelli di scheda di voto predisposti, accanto ad ogni contrassegno di lista, sono sempre stampate due righe tratteggiate per l'espressione, anche in questo caso, di non più di due voti di preferenza per candidati della stessa lista di sesso tra loro diverso.



- 3. accerta che il numero delle schede timbrate sia identico a quello delle schede firmate dagli scrutatori e riposte precedentemente nella cassetta o scatola;
- 4. fa constatare ai presenti che la cassetta o scatola sia completamente vuota e vi depone le schede bollate pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono conservate nel pacco con cui sono state originariamente consegnate (§ 24, n. 1); tali schede servono, finché è aperta la votazione:

- 1. per sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate;
- 2. per sostituire le schede consegnate a elettori che hanno diritto di votare nella sezione pur non essendo iscritti nelle liste o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare.

§ 49 - Rinvio delle operazioni alle ore 7 della domenica e custodia della sala.

Il presidente provvede a chiudere la scatola contenente le schede autenticate incollandovi due strisce di carta; su tali strisce di carta appongono la firma: il presidente, gli altri componenti del seggio, i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione; plico contenente il bollo della sezione; stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; matite copiative; schede non autenticate; ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 1 (C.); tale Busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Successivamente, il presidente:

- 1. fa constatare che l'urna destinata a contenere le schede che saranno votate è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla con strisce del rotolo di carta adesiva crespata;
- 2. rinvia le operazioni alle ore 7 della domenica;
- 3. fa sfollare la sala;
- 4. procede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi;
- 5. si assicura che le finestre e le altre aperture della sala, tranne naturalmente la porta di accesso, vengano chiuse dall'interno;



- 6. applica, con l'aiuto degli altri componenti del seggio, sugli infissi di finestre e altre aperture della sala delle strisce di carta incollata (ad esempio, di scotch). Su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- 7. chiude saldamente dall'esterno, dopo che tutti sono usciti dalla sala, la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata. Anche su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- 8. prende accordi con la Forza pubblica per vigilare all'esterno la sala, affinché nessuno vi entri.

(artt. 47, commi dal decimo al tredicesimo, e 48, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 3, comma 1, D.L. n. 25/2021)



PARTE TERZA

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XIV

Le operazioni preliminari all'apertura della votazione

§ 50 - Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione.

Anche prima delle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale con le stesse persone del sabato, provvedendo a sostituire eventuali scrutatori assenti con le modalità illustrate nei §§ 8 e 30.

Alla stessa ora anche il presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con le stesse persone del sabato. Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si vedano gli stessi §§ 8 e 30.

Il presidente invita ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista presenti. (art. 48, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 3, comma 1, D.L. n. 25/2021).

§ 51 - Accertamenti dopo l'insediamento dell'Ufficio elettorale.

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- 1. invita i componenti dell'Ufficio a constatare che i sigilli apposti a porte e finestre, all'urna e alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate siano integri;
- 2. accerta che il numero delle schede nella cassetta o scatola corrisponda al numero delle schede autenticate il sabato pomeriggio;
- 3. toglie i sigilli apposti sulla fessura dell'urna e fa constatare che l'urna medesima è vuota.



§ 52 - Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale.

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale il seguente materiale elettorale:

- le schede autenticate, nel numero occorrente per la raccolta del voto nei luoghi di cura o di detenzione, con l'aggiunta di una piccola scorta. Tali schede sono racchiuse in apposite Buste, rispettivamente, Busta Os/1 (C.) per i luoghi di cura oppure Busta D/1 (C.) per i luoghi di detenzione;
- i modelli di verbale per il seggio speciale;
- il secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori ricoverati o detenuti;
- le liste elettorali aggiunte;
- il restante materiale per il voto (buste, matite copiative, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Il presidente prende nota, nel verbale del seggio, nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Tutte le operazioni preliminari illustrate nel presente capitolo devono essere compiute con speditezza per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 7 della domenica.



CAPITOLO XV

Le operazioni di votazione

Le operazioni di votazione si svolgono nelle giornate di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

§ 53 - Apertura della votazione.

Il presidente illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione per le elezioni comunali, che sono diverse a seconda che il comune abbia una popolazione sino a 15.000 abitanti o superiore a tale fascia demografica, evitando ogni riferimento, sebbene fatto a scopo esemplificativo, a partiti, liste, contrassegni o candidati:

I - Nelle sezioni dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elettore:

a) può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal modo, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;

(art. 71, commi 5 e 7, D.lgs. n. 267/2000)

b) può tracciare un segno di voto sia sul contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista ad esso collegata;

(art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

- c) può tracciare un segno di voto solo sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, senza segnare il contrassegno di lista. Anche in questo caso, esprime il voto non solo per il candidato alla carica di sindaco, ma anche per la lista ad esso collegata; (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 132/1993)
- d) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nella riga o nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

(art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)



Inoltre:

- 1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale; (art. 71, comma 5, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)
- 2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;

(art. 71, comma 5, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 267/2000)

- 3) le preferenze (una sola, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o non più di due, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti) devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; (art. 71, comma 5, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000)
- 4) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite righe stampate sotto il contrassegno di lista votato (una sola riga, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o due, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti), il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; (art. 71, comma 5, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000; decreto del Ministro dell'Interno 24 gennaio 2014)
- 5) in caso di identità di cognome fra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;
- 6) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. (art. 57, primo comma, T.U. n. 570/1960)
- Si vedano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, opportunamente distinte a seconda della fascia demografica dell'ente (comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti), riportate nell'Allegato A.
- II Nelle sezioni dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dove il candidato alla carica di sindaco può essere collegato a una sola o anche a più liste, l'elettore:
- a) può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;

(art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)



- b) può tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata; (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)
- c) può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco votato; (art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)
- d) può, inoltre, tracciare un segno di voto solo sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, esprime il voto solo per il candidato alla carica di sindaco ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate; (art. 6, comma 3, D.P.R. n. 132/1993)
- e) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata al precedente punto c), di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco. (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

Inoltre:

- 1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;
- (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000)
- 2) le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; (art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)
- 3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima;
- (art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)
- 4) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;



5) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;

(art. 57, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Si vedano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riportate nell'Allegato B.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà, inoltre, avvertire preventivamente gli elettori che, prima di uscire dalla cabina e riconsegnare la scheda, dovranno richiudere la scheda stessa lungo le linee di piegatura. Per maggiori dettagli si veda il § 60.

(art. 49, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Il presidente dichiara quindi aperta la votazione.

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione.

§ 54 - Ammissione degli elettori alla votazione.

L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi a votare seguendo l'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nelle liste della sezione. (art. 48, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori:

- 1. il sindaco,
- 2. i funzionari di P. S.,
- 3. gli addetti al servizio elettorale,
- 4. tutti coloro che nel giorno della votazione svolgono compiti istituzionali.

Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste della sezione. Oltre a questi, sono ammessi a votare nella sezione:

 coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del comune;
 (art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960)



- 2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto; (art. 32 bis D.P.R. n. 223/1967)
- 3) i componenti del seggio;
- 4) i rappresentanti di lista;
- 5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti nelle liste di altra sezione del comune; (art. 40, primo comma, T.U. n. 570/1960)
- 6) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale; (art. 1 legge n. 15/1991)

Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2. Dei nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 si prende nota nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale.

(art. 40, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 4, legge n. 15/1991).

§ 55 - Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze.

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che dei loro nominativi si prende nota anche nel verbale del seggio;
- che la legge prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali" (art. 93, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Le sanzioni penali anzidette sono tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.



§ 56 - Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

- 1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. L'elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE. Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:
- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione muniti di fotografia rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;
- 2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;
- 3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune; quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2) e 3) avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T.U. n. 570/1960;
- fa anche prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti di lista, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità. (art. 48 T.U. n. 570/1960)



§ 57 - Esibizione della tessera elettorale, della sentenza, dell'attestazione del Sindaco o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione.

Avvenuta l'identificazione, l'elettore, per votare, deve presentare la tessera elettorale; detta tessera è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione della partecipazione alla votazione.

Il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione in svolgimento già riportato sulla tessera significa che l'elettore ha già votato e quindi non può essere nuovamente ammesso al voto.

Le operazioni da compiere sono pertanto le seguenti:

- 1. il presidente di seggio controlla, anzitutto, che sulla tessera non sia stato già apposto il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione;
- 2. quindi, uno scrutatore appone sulla tessera, all'interno di uno degli spazi ancora liberi, il bollo della sezione e la data della consultazione;
- 3. lo stesso scrutatore (o un altro che lo aiuta) annota il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio;
- 4. su tale registro (uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile), a fianco del numero della tessera di ciascun elettore, lo scrutatore riporta anche il numero di iscrizione dell'elettore stesso nella lista sezionale.

La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella A allegata al D.P.R. n. 299/2000.

I cittadini dell'Unione europea che risiedono in Italia e che hanno chiesto l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali sono in possesso della tessera il cui modello è riportato nella tabella D allegata al D.P.R. citato.

Se, per qualsiasi motivo, il Comune non ha potuto rilasciare all'elettore la tessera, l'elettore stesso è ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella consultazione. (art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

L'elettore può anche presentarsi a votare munito di una sentenza o di una attestazione del sindaco (§ 54, numeri 1 e 2). (art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960; art. 32bis D.P.R. n. 223/1967)

Nei predetti casi, il presidente annota sulla sentenza, sull'attestazione o sull'attestato che l'elettore ha votato e vi aggiunge la propria firma e il bollo del seggio.



Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione si prende nota nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo.

Gli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo della tessera sono annotati, al posto del numero della tessera stessa, nel registro, insieme al numero di iscrizione dell'elettore nella lista sezionale

§ 58 - Consegna della scheda e della matita all'elettore.

Dopo le operazioni di identificazione e di registrazione di cui ai §§ 56 e 57, il presidente del seggio consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda.

E' opportuno che il presidente consegni la scheda stesa, cioè aperta, per verificare che, all'interno, non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla.

Il presidente fa anche constatare all'elettore che la scheda è stata autenticata con la firma di uno scrutatore e il bollo della sezione.

§ 59 - Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Pertanto, il presidente di seggio deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso. Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Si veda il successivo § 70 per i provvedimenti da adottare nel caso in cui l'elettore viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, concernenti l'annullamento della scheda e l'esclusione dal voto. (art. 1 D.L. n. 49/2008).



§ 60 - Espressione del voto e riconsegna della scheda e della matita al presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare in cabina. Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al presidente del seggio. (art. 49, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Se una scheda non è stata ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina.

Per i casi in cui l'elettore non vota nella cabina, si veda il § 70.

Per i casi, invece, in cui l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, prima ancora di entrare in cabina, la riconsegna al presidente senza alcuna espressione di voto, si veda il § 73, n. 2.

(art. 50 T.U. n. 570/1960)

Il presidente che trascura o chiunque altro impedisce di far entrare l'elettore nella cabina per esprimere il voto è punito con la reclusione da tre mesi a un anno. (art. 98 T.U. n. 570/1960)

Al momento della riconsegna della scheda, il presidente:

- verifica se la scheda è la stessa che aveva consegnato all'elettore;
- si accerta che sulla parte esterna della scheda non vi siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- deposita la scheda nell'urna;
- fa attestare l'avvenuta riconsegna della scheda invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista sezionale.

Se l'elettore riconsegna la scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore, tale scheda non è deposta nell'urna ma viene annullata. Per questi casi si veda il § 68.

L'elettore, insieme alla scheda, deve restituire al presidente anche la matita.

Per i casi in cui l'elettore non riconsegna la matita, si veda il § 72.

(art. 49, commi secondo, terzo e quarto, del T.U. n. 570/1960)

Se l'elettore non riconsegna la scheda o la matita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309. (art. 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)



Il presidente fa prendere immediatamente nota di tali infrazioni nel verbale del seggio, per farne denunzia non appena completate le operazioni elettorali.

Alla fine delle operazioni di voto da parte di ogni elettore, il presidente gli riconsegna il documento di identificazione e la tessera elettorale.

$\S 61 - Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.$

Nel corso della votazione, a determinate ore, deve essere rilevata e comunicata al Comune, che provvede alle ulteriori comunicazioni alla Regione Autonoma della Sardegna e alla Prefettura-U.T.G. (e da qui al Ministero dell'interno), l'affluenza degli elettori alle urne.

Le comunicazioni da fornire sono le seguenti:

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 23.00;
- lunedì, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 15.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.



CAPITOLO XVI

Procedure di voto speciali a favore di determinate categorie di elettori

§ 62 - Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco.

Deve essere ammesso a votare l'elettore che presenta al seggio:

a) una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore del comune;

(art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960)

b) una attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco. (art. 32 bis D.P.R. n. 223/1967)

In tali casi, il presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, deve:

- 1. prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- 2. far prendere nota, nell'apposito paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore; del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità; degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- 3. apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione del comune.

Se l'elettore viene ammesso a votare in base all'attestazione del sindaco, può votare solo presso la sezione indicata nell'attestazione.

La scheda che il presidente consegna all'elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Poiché l'elettore non risulta iscritto nelle liste sezionali, non è stata conteggiata e autenticata per lui alcuna scheda; pertanto, ogni volta che a un elettore non iscritto nelle liste sezionali è consegnata una scheda autenticata, il presidente deve sostituirla immediatamente con un'altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate.



La scheda prelevata tra quelle non autenticate deve essere firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, dopo di che il presidente stesso la inserisce nella cassetta o scatola destinata a contenere le schede autenticate.

§ 63 - Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera.

E' ammesso a votare l'elettore, già iscritto nella lista sezionale, al quale il sindaco del comune, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera stessa per esercitare il voto per quella specifica consultazione.

In tali casi, dopo che l'elettore è stato identificato, dandone attestazione nella lista sezionale, il presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore medesimo, deve:

- 1. prendere visione dell'attestato sostitutivo;
- 2. far prendere nota nel registro, al posto del numero della tessera, degli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo;
- 3. apporre sull'attestato l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione.

Poiché l'elettore, come detto, è già iscritto nella lista sezionale, per lui è stata già conteggiata una scheda nel numero complessivo di quelle autenticate. (art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

§ 64 - Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti di lista; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico.

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio hanno facoltà di votare nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione del comune.

Inoltre, possono votare nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione del comune:

- i rappresentanti di lista;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio.



In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro.

Se coloro che votano non sono elettori della sezione, nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del numero della sezione del comune dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori non iscritti nella lista sezionale. Anche nel verbale si prende nota del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti. I loro nominativi sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

La scheda consegnata ai predetti elettori, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata da quelle autenticate e poi ogni volta immediatamente sostituita da altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate, con le modalità di cui al § 62. (art. 40 T.U. n. 570/1960)

§ 65 -Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche.

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare, alternativamente:

 una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi;

oppure

- una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale.

Sulla tessera elettorale deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.



Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori, del numero della sezione dove sono iscritti e anche dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi dei predetti elettori sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

La scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al § 62. (art. 1 legge n. 15/1991)

§ 66 - Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore.

Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto:

- 1. i ciechi;
- 2. gli amputati delle mani;
- 3. gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o quest'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a. l'impedimento fisico è evidente;
- b. sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circoscrive la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito". Detto timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali". Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell'elettore portatore di handicap;



- c. l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;
- d. l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve esse redatta in conformità alla normativa vigente. Il certificato medico deve essere allegato al verbale. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell'avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: ... (generalità dell'accompagnato), ... (data), ... (sigla del presidente). Non va apposto il bollo della sezione.

Il presidente, pertanto, prima di consegnare la scheda all'elettore e ammetterlo al voto assistito, deve:

- 1. richiedere la tessera anche all'accompagnatore, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la stessa funzione per la consultazione in svolgimento;
- 2. accertare, consultando l'elettore portatore di handicap, che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Negli appositi spazi del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, il presidente deve, in ogni caso, far prendere nota del nominativo dell'elettore portatore di handicap ammesso al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore. Deve altresì riportare il "MOTIVO SPECIFICO" dell'ammissione al voto assistito (ad es.: privo della vista, privo delle mani, ecc.) nei casi in cui tale ammissione avvenga perché l'impedimento fisico è stato ritenuto evidente (lettera a) o perché l'elettore ha esibito un certificato



medico (lettera d) ⁴. (art. 41 T.U. n. 570/1960; art. 29 L. n. 104/1992; art. 11 D.P.R. n. 299/2000).

⁴ La giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 14 maggio 1983, n. 154; 20 giugno 1983, n. 251; 22 settembre 1987, n. 568; 6 giugno 1990, n. 505; 14 dicembre 1992, n.1499; 30 giugno 1997, n. 768; 19 marzo 2001, n. 1520; 13 gennaio 2011, n. 159; 21 marzo 2011, n. 1721; 23 aprile 2015, n. 2359), si è pronunciata numerose volte e univocamente in merito all'interpretazione della generica espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", e, quindi, alla natura delle infermità che consentono di recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore, nonché in merito alla idoneità delle certificazioni mediche presentate dall'elettore, agli accertamenti comunque demandati al presidente di seggio, anche in caso di presentazione di certificati medici, e alla necessità di descrivere adeguatamente nel verbale del seggio i motivi dell'ammissione al voto assistito.

Tale giurisprudenza, in sintesi, ha affermato i seguenti principi:

• l'espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", manifesta l'intento legislativo di non delimitare in modo rigoroso l'ambito delle menomazioni che ostacolano l'esercizio del voto, ma tale apertura analogica, pur consentendo di attribuire rilievo anche a situazioni "atipiche", va riferita ai soli impedimenti che presentano elementi di evidente somiglianza con la cecità, l'amputazione

degli arti superiori e la paralisi. Solo tali condizioni patologiche, infatti, identificando precisi impedimenti fisici che ostacolano la materiale espressione del voto per l'impossibilità di distinguere i contenuti della scheda o di manifestare la scelta o, infine, di compiere le operazioni di chiusura della scheda, giustificano il ricorso al voto assistito;

- la predetta espressione legislativa fa intendere che, ai fini dell'ammissione al voto assistito, deve essere compiuto un duplice accertamento, congiuntamente riferito alla natura fisica dell'infermità e alla sua attitudine ad impedire (e non solo a rendere più gravosa) l'autonoma manifestazione del voto;
- spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento fisico assoluto che non consente all'elettore di votare personalmente. Il presidente deve accertare tale impedimento, riconducibile a una delle fattispecie tipiche stabilite dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o impedimento analogo), o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale, sia pure con sintetica annotazione, lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore;
- i principi costituzionali di personalità, libertà, eguaglianza e segretezza del voto impongono di limitare le ipotesi in cui un soggetto diverso dall'elettore (non importa se da questi liberamente scelto) possa assistere all'attività di espressione del voto;
- la tetraplegia, comportante paralisi degli arti, rientra tra le patologie tipiche considerate dalla legge dalle quali si presume l'inidoneità di manifestazione autonoma del voto e conseguentemente la sussistenza del diritto al voto assistito. La ricorrenza di tale infermità, non consente all'elettore di votare personalmente. Il presidente deve accertare tale impedimento, riconducibile a una delle fattispecie tipiche stabilite dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o impedimento analogo), o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale, sia pure con sintetica annotazione, lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore;
- non è consentita, a prescindere dalla certificazione medica esibita, l'ammissione al voto assistito di elettori affetti da malattie mentali, mancando del tutto l'analogia, richiesta dalla legge, con le infermità che, pregiudicando la capacità visiva, di movimento o di uso delle mani, impediscono la materiale tracciatura del segno di voto. Se il presupposto per l'ammissione al voto assistito è la presenza di un impedimento di carattere fisico che non consente la materiale espressione del voto, va pertanto esclusa la rilevanza delle patologie o alterazioni di natura psichica o che incidono sulla capacità intellettiva (quali lo stato demenziale, la demenza senile), perché in tali casi l'assistenza dell'accompagnatore non si tradurrebbe nel compimento di operazioni materiali dichiarative di una volontà regolarmente e autonomamente formatasi, ma realizzerebbe una vera e propria integrazione (o sostituzione) della volontà dell'elettore;
- la certificazione medica prodotta dall'elettore costituisce atto di certezza privilegiata e vincola quindi il presidente del seggio solo per quanto concerne la natura dell'infermità e non anche sulla portata pratica dell'infermità stessa quale concreto impedimento alla materiale espressione del voto, il cui accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del presidente del seggio;
- la valutazione medica riportata nel certificato presentato dall'elettore non lascia margini di scelta al presidente del seggio solo quando esprima inequivocabilmente che l'elettore stesso non è materialmente in grado di votare, salvo il caso che la certificazione risulti "ictu oculi" falsa o comunque non veritiera;

al presidente di seggio non compete l'onere di una verifica autonoma in presenza di certificazione sanitaria, attestante una affezione che incide profondamente sulla capacità manuale dell'elettore (ad es., "tremore agli arti superiori da morbo di Parkinson"), assolutamente univoca nell'indicare le ragioni del ricorso all'ausilio di un accompagnatore nelle operazioni di voto;

- il giudizio, contenuto in un certificato medico, sulla necessità di un accompagnatore ai fini dell'espressione del voto non esime il presidente del seggio dall'attestare nel verbale di sezione la sussistenza di un'impossibilità per l'elettore di servirsi delle mani o della vista, posto che l'ammissibilità del voto assistito deve sempre discendere dalla obiettiva attestazione di impedimenti riconducibili a quelli
- previsti dalla legge che, se non inserita nel certificato medico allegato al verbale, deve emergere dal verbale medesimo;
- non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall'elettore, infatti, è funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, soprattutto con riferimento a quelle patologie il cui effetto preclusivo all'esercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidente (ad es., cataratta o disturbo visivo che non determini cecità assoluta; frattura del braccio o ingessatura che, però, lasci in parte libere le dita della mano; tremore della mano che non sia così accentuato da impedire l'esercizio del diritto di voto; ecc.). Il presidente del seggio, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati. Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore portatore di handicap è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato medico.



CAPITOLO XVII

Casi anomali nel corso della votazione

§ 67 - Elettore che viene allontanato dalla cabina.

Nelle ipotesi in cui l'elettore:

- indugi artificiosamente nell'espressione del voto
- non risponda all'invito di restituire la scheda

il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si prolunghino più dello stretto necessario, ritardando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Il presidente del seggio:

- annulla la scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- appone sulla scheda annullata, sia nella parte interna che nella parte esterna, la dicitura "scheda annullata" e la inserisce nella Busta n. 5-bis (C.).

L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti; all'elettore riammesso a votare è consegnata una nuova scheda, che viene prelevata tra quelle autenticate e sostituita nel modo indicato al § 62.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 85) sia che venga riammesso a votare successivamente sia che non venga più riammesso.

(art. 46, settimo comma, secondo periodo, T.U. n. 570/1960).

§ 68 - Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere introdotta nell'urna.



Tale scheda, invece, deve essere immediatamente "vidimata", cioè firmata, sia nella parte interna che nella parte esterna, dal presidente e da almeno due scrutatori e deve essere inserita dal presidente nella Busta n. 5-bis (C.) e allegata al verbale.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore che ha riconsegnato una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.

L'elettore non può più essere ammesso al voto, anche se dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 85).

Spetta al presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore all'Autorità giudiziaria. (artt. 49, ultimo comma, 53, primo comma, n. 3, e 90, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 69 - Elettore che non restituisce la scheda.

Se l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente, quest'ultimo prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà comunque essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 85).

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria. (artt. 49, ultimo comma, 53, primo comma, n. 3, e 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 70 - Elettore che non vota nella cabina.

Se l'elettore non vota nella cabina, la scheda consegnatagli è annullata, con l'apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", e inclusa nella Busta n. 5-bis (C.) per essere allegata al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto e del suo nominativo il presidente prende nota nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 85).

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto



stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto (§ 59), viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.

In questa eventualità, la scheda di voto deve comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e **l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare**.

Tale scheda, previa apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", è inclusa nella Busta n. 5-bis (C.) per essere allegata al verbale.

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, il presidente dà idoneo resoconto nel verbale. (art. 50 T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 49/2008)

§ 71 - Scheda deteriorata.

Due sono le ipotesi ricorrenti:

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata;
- l'elettore stesso, per negligenza o ignoranza, deteriora la scheda.

L'elettore, in entrambe le ipotesi, può chiedere al presidente un'altra scheda, restituendo quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere e ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso ha deteriorato le prime due.

Il presidente del seggio:

- in sostituzione della scheda deteriorata, consegna all'elettore un'altra scheda prelevandola dalla cassetta o scatola nella quale sono custodite le schede autenticate:
- prende nota, nella lista degli elettori della sezione, accanto al nome dell'elettore, che a questi è stata consegnata una seconda scheda;
- appone sulla scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la firma e la inserisce nella Busta n. 5-bis (C.);
- sostituisce subito la scheda consegnata con un'altra che viene prelevata dal pacco di quelle non autenticate e che viene autenticata mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione apposto dallo stesso presidente.

(art. 63 D.P.R. n. 361/1957)



§ 72 - Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto.

Se l'elettore non restituisce la matita copiativa consegnatagli dal presidente per l'espressione del voto, il presidente prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria. (art. 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 73 - Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta.

Nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore illustrate ai §§ 56 e 57 (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera nel registro, riportando anche, a fianco del numero della tessera, il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo), possono verificarsi due distinte ipotesi:

1) l'elettore rifiuta di ritirare la scheda:

in tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni del successivo paragrafo 85; pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE").

Inoltre, sulla tessera elettorale, non deve essere apposto il bollo della sezione (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato).

Deve essere precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore da parte del presidente o degli scrutatori e di consegna materiale della scheda di votazione da parte del presidente (§ 56, § 57 e § 58) non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;



2) l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto:

in tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, di cui al precedente § 70, pertanto, l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.

Può inoltre verificarsi che l'elettore chieda che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto: in tali evenienze, il presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e rapida, le generalità dell'elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio. (artt. 50 e 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)



CAPITOLO XVIII

Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura

§ 74 - Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere.

Gli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto possono votare per le elezioni comunali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Per votare nella sezione ospedaliera, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati. (artt. 42, terzo comma, e 43, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente di seggio al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti. (art. 10 D.P.R. n. 299/2000)

Per le sezioni ospedaliere, il sindaco del comune, oltre al restante materiale elettorale, deve consegnare anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nel seggio ospedaliero (§ 26, n. 1).

Tuttavia, se dovesse presentarsi un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione ma non compreso nel predetto elenco, il presidente deve comunque ammetterlo al voto, perché tale elenco è formato semplicemente per agevolare il lavoro del seggio. Solo nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente, prima di ammettere l'elettore al voto, può accertare se l'elettore stesso è compreso nell'elenco di un'altra sezione.

La scheda da consegnare all'elettore non compreso nel predetto elenco, per il quale quindi non è stata autenticata alcuna scheda, deve essere prelevata da quelle già autenticate contenute nell'apposita cassetta o scatola e deve immediatamente essere sostituita prelevandone un'altra dal pacco di quelle non autenticate e autenticandola mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione.

Gli elettori che votano nel seggio ospedaliero sono iscritti dal presidente, all'atto della votazione, nella lista sezionale. Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate delle speciali liste (modelli n. 258-AR/m e n. 258-AR/f).

Nella lista sezionale possono trovarsi già iscritti elettori facenti parte del personale di assistenza del luogo di cura che ne hanno fatto domanda al comune.



Il numero della tessera elettorale di ogni votante è annotato da uno scrutatore nel registro.

Alla raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvede l'apposito seggio speciale (§ 75). (art. 43, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976)

§ 75 - Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura.

Come già detto, negli ospedali e altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura.

Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Negli ospedali e altri luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto, invece, da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Parimenti, il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera è raccolto da un seggio speciale direttamente al loro letto, adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

Gli elettori ricoverati possono votare per le elezioni comunali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Alle operazioni dei seggi speciali e volanti possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione sanitaria e può interessare anche più luoghi di cura.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10%, contenute in apposita busta [Busta Os/1 (C.)];
- l'elenco dei ricoverati ammessi al voto;



- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera,
 l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori ricoverati, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta Os/2 (C.)] per essere, successivamente, riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Se al seggio speciale o volante è stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di cura.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei ricoverati ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni, rilasciate dal sindaco del comune ai ricoverati stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale o volante e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (§ 74).

Il presidente del seggio speciale o volante deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nella lista elettorale aggiunta [modelli n. 258-AR/m e n. 258-AR/f].

Se al seggio speciale o volante è assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali: modello n. 221-AR per i seggi volanti; modello n. 222-AR per i seggi speciali; modello n. 223-AR per i seggi speciali incaricati della raccolta del voto al letto degli elettori che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera.

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati (Modello Os./C.), il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati che hanno votato nel luogo di cura e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.



In particolare, nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione o seggio ordinario (modello n. 220/AR, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; modello n. 225/AR, per i comuni sino a 15.000 abitanti), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono conclusi.

(art. 44 T.U. n. 570/1960; art. 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976)



CAPITOLO XIX

Votazione dei detenuti aventi diritto al voto

§ 76 - Votazione dei detenuti.

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale hanno diritto di prendere parte alla votazione se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Per esercitare il diritto di voto, devono esibire:

- la tessera elettorale
- l'attestazione del sindaco del comune concernente inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi (art. 8 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d, D.L. n. 161/1976).

La predetta attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione (art. 13 D.P.R. n. 299/2000).

§ 77 – Operazioni di votazione presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

Come già detto, nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva il voto dei detenuti è raccolto da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione del luogo di detenzione e può interessare anche più luoghi di detenzione.

Alle operazioni del seggio speciale possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale stesso.

Il seggio speciale deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori detenuti maggiorato del 10%, custodite nell'apposita busta [Busta D/1 (C.)];



- l'elenco dei detenuti ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori detenuti, debitamente ripiegate, sono senza indugio inserite in un'altra busta [Busta D/2 (C.)] per essere successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Se al seggio speciale è stato assegnato più di un luogo di detenzione, le schede autenticate e quelle votate devono essere custodite in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni, rilasciate dal sindaco del comune ai detenuti stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (§ 74).

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di detenzione nella lista elettorale aggiunta (modelli n. 259A.R./m e n. 259-A.R./f).

Se al seggio speciale è assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte deve essere compilato, in duplice copia, il verbale modello n. 224-AR.

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori detenuti (Modello D./C.), il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di detenzione.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dagli elettori detenuti sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato nel luogo di detenzione e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario (modello n. 220/AR, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; modello n. 225/AR, per i comuni sino a 15.000 abitanti), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio) si deve dare atto che i compiti del seggio speciale si sono conclusi (artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976).



CAPITOLO XX

Votazione degli elettori presso il loro domicilio

§ 78 – Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio.

Gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione" possono chiedere al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti di votare presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo.

Per le elezioni comunali, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo se l'elettore abita nel territorio del suo comune.

Alla domanda l'elettore deve avere allegato idoneo certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale, il quale, qualora sulla tessera elettorale dell'elettore non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto; solo in questo caso, il certificato medico deve essere acquisito e allegato al verbale del seggio volante (§ 66, lett. d).

Agli elettori ammessi al voto domiciliare, il sindaco del comune rilascia apposita attestazione (art. 1 D.L. n. 1/2006).

§ 79 – Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente.

Per le elezioni comunali, l'elettore, a seconda di dove abita, può votare nel territorio della propria sezione elettorale o nel territorio di altra sezione del comune.

Il sindaco del comune, pertanto, forma un elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio, distinto per ogni sezione elettorale, come puntualizzato nel § 25, n. 8.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo dell'abitazione; eventuale recapito telefonico.



Gli elenchi stessi, la mattina del sabato, giorno di insediamento del seggio, sono consegnati ai presidenti dei seggi che, a seconda dei casi, provvedono alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Insieme all'altro materiale elettorale, ai presidenti di seggio incaricati della raccolta del voto a domicilio, deve essere consegnato anche un bollo di sezione in più (§ 26, n. 3).

§ 80 – Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede.

Nella seduta di costituzione dei seggi, alle ore 16 dello stesso giorno di sabato, i presidenti provvedono a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) sono aggiunti in calce alle liste stesse; pertanto, dal numero di schede da autenticare (§ 45):

- si detrae il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b);
- si aggiunge, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 81. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale.

Come già detto, il voto a domicilio è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorte) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore.

Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.



Il voto a domicilio di uno o più elettori può essere raccolto anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori medesimi.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio, nelle ore preventivamente programmate con il comune, possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- 1. un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata, custodite nell'apposita busta [Busta Voto domiciliare/1 (C.)];
- 2. l'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio;
- 3. un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'espressione del voto;
- 4. l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, ecc.).

Le schede votate dagli elettori presso il loro domicilio, debitamente ripiegate, sono senza indugio custodite in un'altra busta [Busta Voto domiciliare/2 (C.)] per essere successivamente riportate nella sezione e immesse immediatamente nell'urna.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome e cognome di ogni elettore che vota a domicilio nell'apposito verbale modello n. 221-bis-AR; in tale verbale, il presidente prende nota degli elettori che votano a domicilio con l'aiuto di un altro elettore, le cui generalità sono registrate nel medesimo verbale e sulla cui tessera è fatta apposita annotazione.

Sulla tessera dell'elettore, nell'apposito spazio, si deve certificare con il bollo di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto; il numero della tessera dell'elettore è annotato nel predetto verbale.

Le attestazioni rilasciate dal sindaco del comune agli elettori ammessi al voto domiciliare, di cui al § 78, possono essere trattenute dagli elettori medesimi.

Il presidente del seggio deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute dell'elettore.



Inoltre, il presidente, gli altri componenti del seggio e gli stessi rappresentanti di lista che hanno chiesto di presenziare alla raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle medesime esigenze connesse alle sue condizioni di salute.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ammessi al voto domiciliare sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco e registrati a verbale che hanno effettivamente votato presso il loro domicilio.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario (modello n. 220/AR, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; modello n. 225/AR, per i comuni sino a 15.000 abitanti), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono esauriti.

§ 82 – Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza.

Dopo che i componenti del seggio volante o di quello speciale hanno fatto rientro nella sezione di appartenenza con le schede votate e l'altro materiale elettorale il presidente del seggio ordinario deve curare i seguenti adempimenti:

- se l'elettore che ha votato a domicilio è iscritto nella lista sezionale:
 uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo nell'apposita colonna della lista sezionale;
- se l'elettore che ha votato a domicilio NON è iscritto nella lista sezionale: uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo aggiunto in calce alla lista sezionale.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti dei seggi volanti o speciali, sono allegati alle liste sezionali per essere poi inseriti nell'apposito plico [Busta n. 2 (C.)].



CAPITOLO XXI

Chiusura della votazione

§ 83 – Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica. Sospensione della votazione. Riapertura delle operazioni di votazione alle ore 7 del lunedì. Chiusura della votazione alle ore 15 del lunedì.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 della domenica.

Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono annotati.

Se fuori dai locali del seggio si sono formate file di elettori in attesa di votare, il presidente può disporre che la forza pubblica ne regoli l'ordinato afflusso, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sospende le operazioni di votazione. A tal fine, come già avvenuto per la sospensione delle operazioni elettorali tra il sabato e la domenica (§ 49), sigilla con strisce di carta la fessura dell'urna contenente le schede votate e la cassetta o scatola contenente le schede autenticate e richiude in un unico plico, riutilizzando la Busta n. 1 C, tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti le operazioni di voto già compiute e quelle da compiere il giorno seguente. Per sigillare l'urna, la cassetta o scatola con le schede autenticate e il predetto plico, vengono apposti il bollo e l'indicazione del numero della sezione e le firme del presidente e di almeno due scrutatori e degli elettori presenti o dei rappresentanti di lista che lo chiedono.

La mancata sigillatura dell'urna e della cassetta o scatola con le schede autenticate, con l'apposizione della firma del presidente e di almeno due scrutatori, e la mancata formazione e chiusura del plico con gli atti della votazione producono la nullità delle operazioni elettorali.

Il presidente, quindi, rinvia le ulteriori operazioni di votazione alle ore 7 del lunedì, fa sfollare la sala e procede alla chiusura e custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

Il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del lunedì.

Come già avvenuto prima di iniziare le operazioni di voto di domenica (§§ 50 e 51), il presidente, dopo avere constatato l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala, all'urna contenente le schede votate, alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate ed al plico contenente gli atti della votazione



(Busta n. 1 C), apre il plico medesimo, la cassetta o scatola con le schede autenticate e la fessura dell'urna e fa riprendere le operazioni di votazione.

Le operazioni di votazione devono proseguire sino alle ore 15 del lunedì.

Se a tale ora sono ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 52, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Il presidente può altresì disporre che la forza pubblica regoli l'ordinato afflusso degli elettori che siano ancora in fila fuori dai locali del seggio, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione. (Artt. 51 e 52 T.U. n. 570/1960; art. 3, comma 1, D.L. n. 25/2021).

§ 84 – Sgombero del tavolo del seggio, raccolta e custodia delle matite copiative.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente:

- 1. chiude la fessura dell'urna che contiene le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate;
- 2. cura che sulle strisce di carta di chiusura dell'urna e della cassetta o scatola vengano apposte il bollo e l'indicazione del numero della sezione, la propria firma e quella di almeno due scrutatori e degli elettori che lo chiedono;
- 3. sgombra il tavolo del seggio dalle carte e dagli oggetti non più necessari;
- 4. raccoglie le matite copiative e ne controlla il loro numero;
- 5. ripone in un unico plico [Busta n.8 (C.)] tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione e le matite copiative, apponendovi la propria firma.

Le operazioni elettorali sono nulle nei casi di:

- 1. mancata chiusura dell'urna o della cassetta o scatola con le schede autenticate;
- 2. mancata apposizione della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulle strisce di chiusura dell'urna o della cassetta o scatola con le schede autenticate;
- 3. mancata formazione del plico con carte, atti e documenti riguardanti la votazione e matite copiative (art. 51, commi secondo e quarto, T.U. n. 570/1960).



CAPITOLO XXII

Le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio

§ 85 – Riscontro del numero degli elettori e dei votanti.

L'ufficio elettorale di sezione deve determinare il numero complessivo di elettori che hanno votato, distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile. (art. 53, primo comma, n. 2, T.U. n. 570/1960)

A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che hanno votato. In tale numero vanno ricompresi gli elettori che hanno votato tra quelli iscritti nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini che hanno trasferito la residenza in provincia di Bolzano e che, non avendo ancora maturato il periodo residenziale prescritto dalla legge, conservano il diritto di votare per le elezioni comunali nel comune di precedente residenza. Nelle liste, accanto al nome di ciascuno dei predetti elettori, deve essere stata apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori;

(art. 49, terzo comma, T.U. n. 570/1960; art. 5 D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50)

- 2) il numero degli elettori che hanno votato tra quelli iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia ammessi a votare per le elezioni comunali nel comune dove risiedono; (artt. 1-5 D.lgs. n. 197/1996)
- 3) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione presentando una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del comune oppure presentando un'attestazione del sindaco di ammissione al voto⁵. (art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Il presidente, con riferimento agli altri elettori che hanno votato nella sezione pur NON essendo ISCRITTI nelle liste della sezione stessa, accerta altresì:

- 4) il numero degli elettori non deambulanti; (art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)
- 5) il numero dei componenti del seggio, dei rappresentanti di lista e degli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; (art. 40 T.U. n. 570/1960)

⁵ Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7, D.P.R. n. 299/2000) in quanto tali elettori sono già iscritti nella lista sezionale.



6) il numero degli elettori ammessi e che hanno effettivamente votato a domicilio nell'ambito territoriale della sezione (art. 1 decreto-legge n. 1/2006).

Degli elettori di cui al numero 3) si è presa nota nel verbale.

Gli elettori di cui ai numeri 4) e 5) sono stati iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nel verbale.

Gli elettori di cui al numero 6) sono stati pure iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nell'apposito verbale (modello n. 221-bis/AR - Voto domiciliare).

Nelle seguenti sezioni, per l'accertamento del numero dei votanti, devono essere calcolati anche gli elettori che hanno votato nel luogo di cura o di detenzione:

- nelle sezioni ospedaliere, presso le quali, inoltre, possono essere costituiti seggi speciali per la raccolta del voto al letto degli elettori impossibilitati a recarsi in cabina;
- nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- nelle sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista sezionale del seggio ospedaliero o nelle liste elettorali aggiunte dei seggi speciali o volanti. (artt. 42, 43 e 44 T.U. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976)

Nel numero dei votanti devono essere ricompresi:

- 1. gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare dopo che hanno votato gli altri elettori (§ 67);
- 2. gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore (§ 68);
- 3. gli elettori che non hanno restituito la scheda (§ 69);
- 4. gli elettori che non hanno votato nella cabina (§ 70).

Ove sia stata ammessa alla competizione elettorale una sola lista di candidati, per determinare il quorum dei votanti:

• nei Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti non devono essere computati, fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, **tutti** quelli iscritti



- all'anagrafe degli elettori residenti all'estero (art. 2, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10);
- nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 15.000 abitanti, non devono essere computati, fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero **che non hanno votato** (art. 2, comma 1-ter, D.L. n. 25/2021).

§ 86 - Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera.

Dopo avere accertato, con le modalità illustrate nel paragrafo precedente, il numero complessivo degli elettori che hanno votato, dandone attestazione nel verbale del seggio, il presidente controlla che tale numero corrisponda a quello desumibile dalle annotazioni fatte nei registri (distinti tra elettori di sesso maschile e di sesso femminile) dove sono stati riportati i numeri delle tessere elettorali dei votanti, sommando cioè le annotazioni fatte nel registro utilizzato presso il seggio e le annotazioni fatte nei registri eventualmente utilizzati dai seggi speciali o volanti.

In particolare, il numero complessivo di votanti deve corrispondere a:

- a) totale delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nei registri;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera, hanno rifiutato la scheda (§ 73, n. 1);
- c) incrementato del numero delle seguenti categorie di elettori (in quanto privi della tessera o il cui numero di tessera è stato annotato direttamente nel verbale del seggio):
- elettori che hanno votato esibendo una sentenza o un'attestazione del sindaco (§ 62);
- elettori, iscritti o non iscritti nella lista sezionale, il cui voto è stato raccolto a domicilio nell'ambito della sezione (§ 81).

§ 87 - Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera.

Dopo avere accertato il numero dei votanti, il seggio procede alla formazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione [Busta n. 2 (C.)].

Nel plico devono essere inserite:

1. la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine;



- 2. la lista elettorale aggiunta dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;
- 3. le liste elettorali aggiunte maschili e femminili (modelli n. 258-AR/m e n. 258-AR/f, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; modelli n. 259-AR/m e n. 259-AR/f, per i comuni sino a 15.000 abitanti) in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato nei luoghi di ricovero o di detenzione (per le sezioni ospedaliere; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione; per le sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto);
- 4. gli elenchi, predisposti dai comuni, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione.
- 5. i registri (maschile e femminile) per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti;
- 6. i registri (maschile e femminile) eventualmente utilizzati per l'annotazione del numero di tessera degli elettori ricoverati in luoghi di cura (Modello Os/C.) o reclusi in luoghi di detenzione (Modello D/C.).

Le liste elettorali di cui ai numeri 1), 2) e 3) devono essere firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Nella Busta n. 2 (C), appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti di lista e gli elettori presenti che ne fanno richiesta. Infine, l'anzidetta Busta n. 2 (C.) viene sigillata e, per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente all'altro plico contenente le schede avanzate a chiusura della votazione [Busta n. 3 (C.)], sarà inviata al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascerà ricevuta. (art. 53, primo comma, n. 2, T.U. n. 570/1960)

§ 88 - Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio.

Per consentire le successive operazioni di riscontro di cui ai §§ 89 e 104, il presidente deve accertare il numero complessivo delle schede che, nel corso delle operazioni di votazione, sono state autenticate in aggiunta a quelle autenticate il sabato pomeriggio subito dopo la costituzione del seggio (§ 45).

Tale numero è dato dalla somma di:

1) schede autenticate per gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (§ 54, numeri da 1 a 6);



- 2) schede autenticate per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o detenzione dei quali non si era tenuto conto il sabato pomeriggio;
- 3) schede autenticate in sostituzione di quelle consegnate agli elettori prima allontanati dalle cabine e poi riammessi a votare (§ 67);
- 4) schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate (§ 71). (art. 53, primo comma, n. 3, T.U. n. 570/1960)

§ 89 - Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate).

L'ufficio elettorale di sezione deve controllare il numero delle schede di voto autenticate rimaste nell'apposita cassetta o scatola in quanto non utilizzate per la votazione; tale numero deve corrispondere al numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli assegnati alla sezione medesima, perché ammessi a votare presso luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, che non hanno votato.

Nell'ipotesi di mancata corrispondenza, il presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale.

Il seggio deve inoltre controllare il numero delle schede di voto NON autenticate rimaste nel pacco in cui sono state consegnate al seggio. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il numero delle schede, tra quelle consegnate al seggio, che il sabato pomeriggio NON sono state autenticate e il numero di quelle autenticate nel corso della votazione (schede consegnate ad elettori che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti; schede consegnate ad elettori che hanno votato in luoghi di cura o detenzione ma che non erano stati considerati il sabato pomeriggio tra gli elettori per i quali autenticare la scheda; schede consegnate in sostituzione ad elettori prima allontanati dalle cabine e poi riammessi a votare; schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate).

Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale

Successivamente a tale riscontro, il seggio procede alla formazione della Busta n. 3 (C.) nella quale devono essere inclusi i due distinti pacchetti contenenti, rispettivamente, l'uno, le schede autenticate non utilizzate per la votazione e, l'altro, le schede non autenticate.

Il predetto plico [Busta n. 3 (C.)], viene inviato, per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente al plico di cui al § 87



contenente le liste sezionali e i registri [Busta n. 2 (C.)], al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascia ricevuta. (art. 53, primo comma, n. 3, T.U. n. 570/1960)

Le operazioni esposte nei §§ 85, 86 e 87 e nel presente paragrafo devono essere effettuate nell'ordine indicato e del compimento di ciascuna di esse si deve fare menzione nel verbale (art. 53, secondo comma, T.U. n. 570/1960).



PARTE IV

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO. PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA' DEL VOTO

CAPITOLO XXIII

Le operazioni preliminari allo scrutinio

§ 90 - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Effettuati i riscontri di cui ai paragrafi precedenti, e rimessi al Comune i relativi plichi, per il successivo inoltro al Tribunale ovvero alla sezione distaccata del Tribunale, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore che dovrà estrarre le schede, una alla volta, dall' urna;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti ai candidati alla carica di sindaco, i voti di lista e i voti di preferenza man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.
- (Artt. 63, primo e secondo comma, e 68, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960, rispettivamente, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

Dovranno dunque essere presenti durante lo scrutinio almeno cinque membri dell'Ufficio, e cioè: il presidente o il vice presidente, tre scrutatori e il segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere - oltre, naturalmente ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici - solamente gli elettori della sezione.

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel precedente § 32.



CAPITOLO XXIV

Termini per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio

§ 91 - Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio devono avere inizio non appena completate le operazioni illustrate nei §§ da 85 a 89.

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. (art. 13, comma 2, D.P.R. n. 132/1993)

§ 92 - Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro i termini.

Se per causa di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possono essere completate entro i termini massimi, rispetto al loro inizio, ricordati nel paragrafo precedente, il presidente le deve sospendere.

Le operazioni di scrutinio saranno completate, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, dall'Ufficio "superiore" che proclama i risultati (Ufficio centrale, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; Adunanza dei presidenti delle sezioni, per le elezioni nei comuni sino a 15.000 abitanti).

Per agevolare le operazioni di tale Ufficio, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

Prima di sospendere le operazioni del seggio, si deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- 1. il presidente deve chiudere l'urna contenente le schede non ancora spogliate e la cassetta o scatola nella quale sono state riposte le schede spogliate;
- 2. sull'urna e sulla cassetta o scatola devono essere apposti cartelli sui quali indicare il Comune, il numero della sezione elettorale, l'elezione di cui si tratta e le scritte: «Schede non spogliate» o «Schede già spogliate»;
- 3. il presidente deve raccogliere in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese; su tale plico devono essere trascritte le stesse indicazioni apposte sull'urna e sulla cassetta o scatola (Comune, numero della sezione, elezione di cui si tratta e scritte: «Schede non spogliate» o «Schede già spogliate») e devono essere apposti altresì il bollo della sezione, la firma del presidente e di almeno due scrutatori, la firma dei rappresentanti di lista che lo richiedono;



4. il presidente, infine, prima di chiudere il verbale, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio fino a quel momento svolte.

Al termine delle operazioni del seggio, il presidente o, su sua delega scritta, uno scrutatore recapita al Comune un esemplare del verbale, l'urna, la cassetta o scatola e il plico anzidetto.

(art. 73, commi secondo e terzo, D.P.R. n. 361/1957)



CAPITOLO XXV

Sistema elettorale e salvaguardia della validità del voto

§ 93 - Cenni sul sistema elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Il sistema elettorale e le modalità di voto sono diversi a seconda che il comune abbia popolazione sino a 15.000 abitanti o superiore a tale fascia demografica. In tutti i comuni, l'elezione del sindaco è contestuale all'elezione dei consiglieri comunali.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario. Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri comunali. L'elettore può mettere un segno di voto sul nome del candidato a sindaco e/o sul contrassegno della lista collegata: in qualsiasi di questi casi, il voto va sia al candidato sindaco che alla lista collegata. E' eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità di voti, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. L'elettore, nel primo turno di voto, può esprimere anche voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere: un solo voto di preferenza, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; fino a due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza, nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti. Per maggiori dettagli, si veda il § 53, punto I.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri, sulla base dei voti attribuiti alle liste concorrenti, si effettua con metodo proporzionale, con soglie di sbarramento ed eventuale premio di maggioranza. Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato a una o più liste di candidati consiglieri comunali. L'elettore può mettere un segno di voto sul contrassegno di una lista: in tal caso il voto va sia alla lista che al candidato sindaco. L'elettore può mettere un segno di voto solo sul candidato alla carica di sindaco: in tal caso, il voto NON si trasferisce a nessuna lista collegata.

L'elettore può anche mettere un segno di voto sia su un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista: in tal caso, il voto va sia al candidato sindaco che alla lista, anche nell'ipotesi in cui tale lista NON sia tra quelle collegate al candidato sindaco votato. E' eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato sindaco ottiene tale maggioranza, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. L'elettore, nel primo turno di voto, può esprimere anche fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere, ma di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Per maggiori dettagli, si veda il § 53, punto II. (artt. 71, 72 e 73 D.lgs. n. 267/2000)



§ 94 - Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto.

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto). (artt. 64 e 69 T.U. n. 570/1960)

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto.

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore;
- erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti.

Ad esempio, potrebbe verificarsi, soprattutto nelle elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che l'elettore tracci un unico segno di voto toccando però più contrassegni di lista o più rettangoli contenenti il contrassegno di distinte liste (collegate o meno allo stesso candidato sindaco). Tale voto, nell'ottica di salvaguardarne la validità, si può intendere riferito e attribuibile alla lista sul cui contrassegno insiste in maniera evidente la parte prevalente del segno stesso.

Analogamente, nel caso in cui un unico segno posto sul nominativo del candidato sindaco o sul rettangolo contenente il nominativo stesso lambisca anche il contrassegno di una lista (collegata o meno al medesimo candidato sindaco), il voto si può intendere riferito e attribuibile al candidato sindaco predetto (ed esclusivamente a lui, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).



Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.



CAPITOLO XXVI

Le operazioni di scrutinio

§ 95 - Inizio dello scrutinio.

Il presidente, senza aprire subito l'urna, deve anzitutto agitarla, affinché le schede votate contenute al suo interno possano mescolarsi.

Successivamente, ricolloca nuovamente l'urna sul tavolo, la apre e dà inizio alle operazioni di spoglio.

§ 96 - Richiamo alle modalità di espressione del voto.

Le modalità di espressione del voto, che sono diverse a seconda che il comune abbia popolazione sino a 15.000 abitanti o superiore a tale fascia demografica, sono state illustrate dettagliatamente nel § 53 (punto I, per i comuni sino a 15.000 abitanti; punto II, per i comuni sopra 15.000 abitanti) e richiamate nel § 93.

Si rinvia alle esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale riportate negli Allegati A e B.

L'Allegato A riguarda le elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e le esemplificazioni sono distinte tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dove è possibile esprimere un solo voto di preferenza, e comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, dove è possibile esprimere fino a due voti di preferenza per candidati consiglieri di sesso diverso.

L'Allegato B riguarda le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, dove è sempre possibile esprimere fino a due voti di preferenza per candidati consiglieri di sesso diverso.

§ 97 - Spoglio e registrazione dei voti.

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero: modelli n. 262/AR e 262/1-AR, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; modello n. 263/AR per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.



Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

- a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;
- b) il presidente pronuncia ad alta voce, anzitutto, il cognome (o il nome e cognome) del candidato alla carica di sindaco votato:
- c) il presidente pronuncia ad alta voce, successivamente, la denominazione della lista votata;
- d) il presidente, se la scheda votata contiene voti di preferenza, pronuncia il cognome (o il nome e cognome) del candidato o dei candidati alla carica di consigliere comunale votati e il numero del candidato o di ciascuno dei candidati stessi, secondo l'ordine di presentazione nella lista;
- e) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;
- f) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;
- g) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce il nome del candidato sindaco votato, la denominazione della lista votata e i nomi dei candidati votati della lista stessa e prende nota, nell'altro esemplare delle tabelle di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;
- h) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame. Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.



La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi. (art. 63, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, art. 68, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e art. 96, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 14 D.P.R. n. 132/1993)

- N. B.: NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, IL VOTO ALLA LISTA SI INTENDE ATTRIBUITO ANCHE AL CANDIDATO SINDACO COLLEGATO, E VICEVERSA. PERTANTO, A CIASCUNA LISTA DI CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI DEVE ESSERE ATTRIBUITO LO STESSO NUMERO DI VOTI RIPORTATO DAL CANDIDATO SINDACO AD ESSA COLLEGATO.
- N. B.: NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, IL VOTO ALLA LISTA SI INTENDE ATTRIBUITO ANCHE AL CANDIDATO SINDACO COLLEGATO, MA NON VICEVERSA, SIA PERCHE' IL CANDIDATO SINDACO PUÓ ESSERE COLLEGATO A PIÙ LISTE, SIA PERCHÉ L'ELETTORE PUÒ SCEGLIERE DI VOTARE CONTEMPORANEAMENTE PER UN CANDIDATO SINDACO E PER UNA LISTA TRA LORO NON COLLEGATI (C.D. VOTO DISGIUNTO).

§ 98 - Casi di nullità nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Nel corso dello scrutinio per le elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, possono verificarsi due diverse specie di nullità, di cui una totale e l'altra parziale:

- a) schede nulle;
- b) schede contenenti voti di preferenza nulli.

(artt. 54, 57 e 64 T.U. n. 570/1960)

a) Schede nulle.

Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a. quando la scheda tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto presenta, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b. quando la scheda tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un



determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello previsto dalla legge (decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014 e tabelle allegate), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;

c. quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità:

- avere messo il segno di voto sui nomi di più di un candidato a sindaco;
- avere messo il segno di voto sui contrassegni di più di una lista di candidati consiglieri, senza esprimere alcun voto di preferenza oppure esprimendo preferenze per candidati di più liste;
- avere tracciato un unico segno trasversale che comprende l'area di due o più rettangoli della scheda contenenti il nome del candidato sindaco e il contrassegno della lista collegata;
- avere messo il segno di voto contemporaneamente sia per un candidato a sindaco sia per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco (cosiddetto voto disgiunto, consentito dalla legge solo per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

b) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità (o inefficacia) del voto di preferenza:

- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso;
- non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, ecc.);
- avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero consentito dalla legge.

(art. 57, commi terzo, quarto e settimo, T.U. n. 570/1960)

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, può verificarsi un altro caso di nullità del voto di preferenza: poiché l'elettore, nei comuni di tale



fascia demografica, può esprimere fino a due preferenze per candidati della lista votata (o collegata al candidato sindaco votato), la seconda preferenza deve essere annullata se non è attribuita a un candidato di sesso diverso da quello indicato con la prima espressione di preferenza.

(art. 71, comma 5, ultimo periodo, D.lgs. n. 267/2000, come modificato da art. 2, comma 1, lettera c), n. 2), legge 23 novembre 2012, n. 215)

N.B.: LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ SIA DEL VOTO DI LISTA CHE DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHEDA.

La nullità dei voti di preferenza invece non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista.

Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa.

I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purché espressi nello spazio posto sotto il contrassegno della lista nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno medesimo o sul nome del candidato sindaco collegato. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista stessa e per il candidato sindaco collegato.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi in una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati e al candidato sindaco collegato e sono ovviamente validi anche i voti di preferenza.

(art. 57, commi secondo, quinto e sesto, T.U. n. 570/1960; art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

In generale, si richiama l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto (§ 94), in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

(art. 64, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Si richiamano inoltre le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto riportate, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nell'Allegato A: le esemplificazioni sono distinte tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dove è possibile esprimere un solo voto di preferenza, e comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, dove è possibile esprimere fino a due voti di preferenza per candidati consiglieri di sesso diverso.



§ 99 - Casi di nullità nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Nel corso dello scrutinio per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, possono verificarsi, invece, tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste ma validi per i candidati alla carica di sindaco;
- 3) schede contenenti voti di preferenza nulli. (artt. 54, 57 e 69 T.U. n. 570/1960)

1) Schede nulle; si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a) quando la scheda tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto presenta, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto non sia però conforme al modello previsto dalla legge (decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014 e tabelle allegate), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.
 - Costituisce, ad esempio, caso tipico di nullità l'avere messo il segno di voto sui nomi di più di un candidato a sindaco.

2) Schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco.

Si verifica tale tipo di nullità quando l'espressione di voto, sebbene univoca per il candidato alla carica di sindaco, non è altrettanto univoca per una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale, che sia o meno collegata al candidato sindaco prescelto. Infatti, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'elettore può



anche esprimere un voto disgiunto, cioè, dopo aver votato per un determinato candidato sindaco, può altresì votare per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità del voto di lista, dopo che l'elettore ha espresso univocamente un segno di voto per un candidato sindaco:

- aver tracciato un altro segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui;
- aver tracciato due o più altri segni di voto su diversi contrassegni di lista, appartenenti o meno allo schieramento di liste collegate al candidato sindaco prescelto.

3) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità (o inefficacia) del voto di preferenza:

- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso;
- non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, ecc.);
- avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero consentito dalla legge.

(art. 57, commi terzo, quarto e settimo, T.U. n. 570/1960)

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, può verificarsi un altro caso di nullità del voto di preferenza: poiché l'elettore, nei comuni di tale fascia demografica, può esprimere fino a due preferenze per candidati della lista votata, la seconda preferenza deve essere annullata se non è attribuita a un candidato di sesso diverso da quello indicato con la prima espressione di preferenza.

(art. 73, comma 3, ultimo periodo, D.lgs. n. 267/2000, come modificato da art. 2, comma 1, lettera d), n. 2), legge 23 novembre 2012, n. 215)

N.B.: LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ SIA DEL VOTO DI LISTA CHE DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHEDA.



N.B.: LA NULLITÀ DEL VOTO DI LISTA DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHEDA.

Invece la nullità dei voti di preferenza non importa necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista.

Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa.

I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purché espressi nello spazio posto a fianco della lista nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno della lista. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista stessa e per il candidato sindaco collegato (a meno che l'elettore non abbia espresso un voto "disgiunto", cioè abbia votato per un candidato sindaco non collegato alla lista nella quale sono compresi i candidati consiglieri votati).

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi in una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati e al candidato sindaco collegato (a meno che l'elettore non abbia espresso un voto "disgiunto", cioè abbia votato per un candidato sindaco non collegato alla lista nella quale sono compresi i candidati consiglieri votati) e sono ovviamente validi anche i voti di preferenza.

(art. 57, commi secondo, quinto e sesto, T.U. n. 570/1960; art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

In generale, si richiama l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto (§ 94), in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto. (art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 100 - Schede bianche. Registrazione e custodia di schede bianche, schede nulle e schede contenenti voti nulli.

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione "sul retro" della scheda stessa. Per fugare ogni incertezza sulla collocazione di tale bollo – in quanto la legge, di norma, definisce i due lati della scheda di voto come "parte interna" o "parte esterna" e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è "bianca", si suggerisce di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa dei contrassegni.



Le schede bianche devono essere altresì "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anche tali firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda. (artt. 54, terzo comma, e 68, secondo comma, ultimo periodo, T.U. n. 570/1960)

Nel verbale del seggio il presidente deve far prendere nota del numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle, sia dei voti di preferenza, per ciascuna lista, dichiarati nulli.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, deve prendersi nota anche del numero delle schede che, sebbene valide per il voto al candidato sindaco, contengono voti dichiarati nulli per ciascuna lista.

Anche nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, negli appositi riquadri, il segretario e lo scrutatore devono registrare il numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle, sia dei voti di preferenza, per ciascuna lista, dichiarati nulli, sia, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, delle schede che, sebbene valide per il voto al candidato sindaco, contengono voti dichiarati nulli per ciascuna lista.

Oltre alle schede bianche, anche le schede nulle devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Le schede bianche e le schede nulle, man mano accantonate, al termine dello scrutinio, raccolte in distinte fascette, devono essere inserite nella Busta n. 5-ter (C.) e allegate al verbale.

Le schede contenenti voti di preferenza nulli e, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le schede che, sebbene valide per il voto al candidato sindaco, contengono voti di lista nulli, anch'esse man mano accantonate, al termine dello scrutinio, raccolte in distinta fascetta, devono essere inserite nella Busta n. 6 (C.), insieme alle schede valide.

(art. 54, commi terzo e quarto, T.U. n. 570/1960)

§ 101 - Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio.

Per le successive operazioni di riscontro (§ 104) e per il completamento del verbale del seggio, il presidente riepiloga il numero complessivo delle schede che sono state annullate durante le operazioni di voto e quelle che sono state dichiarate nulle nel corso delle operazioni di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede annullate durante le operazioni di voto (A) è dato dalla seguente somma:

1) numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina (E NON RIAMMESSI A VOTARE) (§ 67);



- 2) numero delle schede riconsegnate senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore (§ 68);
- 3) numero delle schede consegnate a elettori che non le hanno restituite (§ 69);
- 4) numero di schede annullate perché l'elettore non ha votato nella cabina (§ 70).

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (B) è dato dalla seguente somma:

- 1) numero di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- 2) numero di schede contenenti voti nulli, perché la volontà dell'elettore, per il candidato alla carica di sindaco, si è manifestata in modo non univoco;
- 3) numero di schede non conformi alla legge o non recanti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore.

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (B) deve corrispondere a quello risultante nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede nulle, da riportare nell'apposito paragrafo del verbale, sarà pertanto dato dalla somma di A più B.

§ 102 - Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto per il candidato sindaco, di lista o di preferenza.

Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori il cui parere è obbligatorio ma non vincolante (§ 10).

Il principio fondamentale, come già detto (§ 94 e § 98, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, o § 99, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), è quello di salvaguardare la validità del voto ogniqualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede contestate e non assegnate, che costituisce la sommatoria di:

- schede contenenti voti al candidato sindaco contestati e non attribuiti;
- schede contenenti voti alla lista che, in quanto contestati, non è stato possibile attribuire nemmeno al candidato sindaco.



Inoltre, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, tanto nel caso in cui la contestazione riguardi il voto al candidato sindaco o il voto alla lista o il voto di preferenza a candidati consiglieri della lista, devono essere indicati:

- il candidato sindaco il cui voto viene contestato;
- la lista il cui voto viene contestato;
- il candidato consigliere (o i candidati consiglieri) il cui voto di preferenza viene contestato;
- il motivo della contestazione;
- la decisione presa dal presidente.

Nel caso che, su schede contestate, non possa essere attribuito il voto al candidato sindaco, devono ritenersi parimenti contestati e non attribuibili i voti di lista e quelli di preferenza eventualmente espressi.

Le schede contestate e non assegnate devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda. Tali schede, man mano accantonate, al termine dello scrutinio, raccolte in distinta fascetta, devono essere inserite nella Busta n. 5-ter (C.) e allegate al verbale del seggio.

Le schede contestate per il voto di lista e/o per il voto di preferenza, ma valide per il voto al candidato sindaco, anch'esse man mano accantonate, al termine dello scrutinio, raccolte in distinta fascetta, devono essere inserite nella Busta n. 6 (C.), insieme alle schede valide, e allegate al verbale medesimo.

(artt. 54, 64, primo comma, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, 68, ultimo comma, e 69, primo comma, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, T.U. n. 570/1960)

§ 103 - Operazioni di controllo dello spoglio.

Terminato lo scrutinio, il presidente:

- a) toglie dalla cassetta o scatola tutte le schede spogliate, contenenti voti validi per il candidato sindaco;
- b) conta le schede contenenti voti validi per il candidato sindaco, ivi comprese le schede accantonate perché contenenti voti contestati ma comunque attribuiti al candidato sindaco, oppure contenenti voti di lista (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) o voti di preferenza dichiarati nulli;



- c) conta le schede contenenti voti contestati e NON assegnati al candidato sindaco;
- d) conta le schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio;
- e) conta le schede bianche;
- f) verifica se il totale delle schede di cui alle lettere b), c), d), e) corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio.

(art. 63, quarto comma, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e art. 68, sesto comma, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, T.U. n. 570/1960)

§ 104 - Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale.

Il presidente, prima di compilare il verbale del seggio, deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne del verbale stesso concernenti il numero degli elettori iscritti o assegnati alla sezione, il numero dei votanti, il numero dei voti validi, il numero delle schede nulle, il numero delle schede bianche e il numero delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati

(art. 63, quarto comma, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e art. 68, sesto comma, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, T.U. n. 570/1960)

- I) Il numero complessivo degli elettori assegnati alla sezione (§ 45) si ricava dalla somma del:
- 1) numero degli elettori iscritti nella sezione;
- 2) numero degli elettori ricoverati in luoghi di cura e reclusi in luoghi di detenzione assegnati alla sezione;
- 3) numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma ammessi al voto domiciliare nella sezione;

detratto il:

- 4) numero degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare presso un'altra sezione.
- II) Il numero complessivo delle schede autenticate prima o nel corso della votazione si ricava dalla somma del:
- 1) numero degli elettori di cui al punto I (§ 45);



- 2) numero delle schede autenticate durante la votazione (§ 88).
- III) Il numero complessivo dei votanti nella sezione si ricava dalle operazioni di accertamento di cui al § 85.
- **IV) Il numero complessivo delle schede autenticate NON utilizzate per la votazione** si ricava dalle operazioni di controllo di cui al § 89.
- V) Il numero complessivo delle schede nulle si ricava dalla somma delle:
- 1) schede annullate durante le operazioni di voto (§ 101, lett. A);
- 2) schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio (§ 101, lett. B).
- VI) Il numero complessivo delle schede scrutinate, da registrare nell'apposito riepilogo del verbale del seggio, si ricava dalla somma delle:
- 1) schede spogliate contenenti voti validi al candidato sindaco (compreso quelli contestati ma comunque attribuiti al candidato sindaco, oppure contenenti voti di lista, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o voti di preferenza dichiarati nulli);
- 2) schede bianche;
- 3) schede nulle (\S 101, lett. A + lett. B);
- 4) schede contenenti voti contestati e NON assegnati al candidato sindaco.

Il numero complessivo di cui al punto III) deve coincidere con quello di cui al punto VI). Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale.

- VII) Il numero complessivo dei voti ai candidati sindaci, che nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti equivale al numero dei voti di lista, non può mai essere superiore al numero dei votanti di cui al punto III).
- VIII) Il numero complessivo dei voti di preferenza ai candidati consiglieri di ciascuna lista, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non può mai essere superiore al numero dei voti alla lista di appartenenza; nei comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non può mai essere superiore al doppio del numero dei voti alla lista stessa.
- IX) Il numero dei voti di preferenza a ciascun candidato consigliere non può mai essere superiore al numero dei voti alla lista di appartenenza.



§ 105 - Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti: dichiarazione e certificazione nel verbale.

Il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei §§ 103 e 104:

- 1) interpella gli elettori presenti circa il possesso, da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, dei requisiti di eleggibilità;
- 2) prende nota nel verbale dei motivi di ineleggibilità che gli vengono denunziati nei confronti di taluno dei candidati;
- 3) dichiara il risultato dello scrutinio, dandone pubblica lettura nella sala del seggio elettorale;
- 4) attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale;
- 5) fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti il verbale del seggio (modello n. 225/AR). (art. 66, commi primo, secondo e terzo, T.U. n. 570/1960)

§ 106 - Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: dichiarazione e certificazione nel verbale.

Il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei §§ 103 e 104:

- 1) dichiara il risultato dello scrutinio, dandone pubblica lettura nella sala del seggio elettorale;
- 2) attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale;
- fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti il verbale del seggio (modello n. 220/AR).
 (art. 70, commi primo e secondo, T.U. n. 570/1960)

§ 107 - Chiusura del verbale del seggio. Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio.

Il presidente, prima di chiudere il verbale del seggio, deve far confezionare i plichi contenenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio da inviare agli uffici competenti.



Le operazioni da compiere sono le seguenti:

- A) le schede valide (ivi comprese quelle, raccolte in distinte fascette, contenenti voti contestati ma comunque attribuiti al candidato sindaco, oppure contenenti voti di lista, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o voti di preferenza dichiarati nulli) e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) vanno chiuse nella Busta n. 6 (C.);
- B) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o senza firma dello scrutatore, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 5-bis (C.);
- C) le schede bianche, le schede nulle, le schede contestate e non assegnate al candidato sindaco, tutte le carte relative a reclami e proteste e l'altra copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 5-ter (C.);
- D) le anzidette Buste n. 5-bis (C.) e 5-ter (C.) sono riunite e, con un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati, vanno in un plico più grande, cioè nella Busta n. 5 (C.).

Su tutte le predette Buste vanno apposti: l'indicazione della sezione, il sigillo con il bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, le predette Buste n. 5 (C.) e n. 6 (C.) devono essere recapitate all'ufficio della 1ª sezione, sede dell'adunanza dei presidenti delle sezioni.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le stesse Buste n. 5 (C.) e n. 6 (C.) devono essere recapitate all'ufficio centrale costituito presso il tribunale competente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, uno scrutatore provvede, per il tramite del Comune, al recapito dei suddetti plichi.

L'altro esemplare del verbale va chiuso nella Busta n. 7 (C.) e, al termine delle operazioni del seggio, va depositato nella segreteria del Comune. (art. 66, commi quinto e sesto, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, art. 70, commi terzo e quarto, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, T.U. n. 570/1960)



§ 108 - Compiti dell'adunanza dei presidenti di sezione nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi più di una sezione elettorale: richiamo.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi più di una sezione elettorale, le operazioni di riepilogo dei risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poter modificare i risultati stessi, e di proclamazione dei candidati eletti sono effettuate dall'adunanza dei presidenti delle sezioni medesime.

L'adunanza è presieduta dal presidente dell'ufficio elettorale della 1^a sezione, mentre le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della medesima 1^a sezione.

La relativa riunione è tenuta "nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì".

E' da ritenere, tuttavia, che il termine iniziale fissato dalla legge abbia carattere ordinatorio e che pertanto, laddove compatibile con le esigenze degli uffici elettorali e dei rispettivi presidenti e con l'assoluta regolarità e completezza delle operazioni del procedimento elettorale di rispettiva competenza, l'adunanza dei presidenti di sezione possa tenersi anche nel giorno stesso di lunedì, dopo il compimento di tutti gli adempimenti dei seggi.

(art. 67, primo comma, T.U. n. 570/1960)



CAPITOLO XXVII

Le operazioni di scrutinio nei comuni con popolazione sino a 15000 abitanti aventi una sola sezione

§ 109 - Risultato dello scrutinio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi una sola sezione: attestazione nel verbale.

Se il Comune ha una sola sezione elettorale, il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei §§ 103 e 104, procede ad attestare nel verbale, negli appositi prospetti:

- 1. i voti validi riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco;
- 2. la cifra elettorale di ogni lista;
- 3. i voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere di ogni lista, disponendo successivamente tali candidati di ogni lista secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali.

La cifra elettorale di una lista è costituita dai voti validi conseguiti dal candidato sindaco ad essa collegato.

La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. (art. 71, commi 7 e 9, D.lgs. n. 267/2000)

§ 110 - Proclamazione del sindaco.

Il presidente, anzitutto, proclama eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, fatte salve le definitive decisioni del consiglio comunale nell'esame di eventuali cause di ineleggibilità.

Se due candidati alla carica di sindaco hanno riportato lo stesso maggior numero di voti, il presidente ne dà atto nel verbale e chiude le operazioni del seggio, che dovranno essere riprese, per la proclamazione degli eletti, al termine dello svolgimento del turno di ballottaggio.

(art. 66, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 71, comma 6, D.lgs. n. 267/2000)



§ 111 - Assegnazione dei seggi alla lista collegata al candidato sindaco proclamato eletto e alle altre liste.

Dopo aver proceduto alla proclamazione del sindaco, il presidente attribuisce alla lista a esso collegata i due terzi dei seggi assegnati al consiglio comunale, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista stessa contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste, come analiticamente indicato nel verbale del seggio.

(art. 3, comma 2, D.P.R. n. 132/1993; art. 71, comma 8, D.lgs. n. 267/2000)

In caso di ammissione di una sola lista di candidati, all'unica lista partecipante alla competizione devono essere attribuiti tanti seggi quanti sono i consiglieri assegnati al Comune⁶.

§ 112 - Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Il presidente, dopo aver assegnato i seggi a ciascuna lista, proclama eletti consiglieri comunali i relativi candidati secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali, fatte salve le definitive decisioni del consiglio comunale nell'esame di eventuali cause di ineleggibilità.

In caso di assegnazione di seggi all'unica lista partecipante alla consultazione elettorale, il presidente procede alle conseguenti proclamazioni, tenendo conto che a tale lista vanno attribuiti tanti seggi quanti sono i candidati.

§ 113 - Determinazione del quorum dei votanti e dei voti validi nel caso in cui sia stata presentata ed ammessa una sola lista di candidati.

Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati, il presidente, dopo avere comunque provveduto alle operazioni di scrutinio dei voti espressi per il candidato sindaco (e alla lista) e dei voti di preferenza a ciascun candidato consigliere dell'unica lista, prima di procedere alle operazioni di proclamazione degli eletti alle relative cariche, deve accertare se si sono verificate le condizioni richieste dalla legge, cioè:

1) se ha votato almeno il 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune⁷:

⁶ Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1118 del 20 maggio 1994.

⁷ L'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25, come convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, ha modificato l'art. 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che, limitatamente alle consultazioni amministrative 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 e delle conseguenti oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, la percentuale dei votanti necessaria ai fini della validità dell'elezione sia ridotta dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.



2) se la lista ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti.

Per la determinazione del primo quorum, al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, corrispondente al numero degli iscritti nelle liste dell'unica sezione del Comune stesso:

- a) deve essere aggiunto il numero degli elettori che si sono presentati a votare muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione o di un'attestazione del sindaco (§ 54, n. 1 e n. 2);
- b) nei Comuni con popolazione **sino a 3.000 abitanti** non devono essere computati, fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, **tutti** quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero (art. 2, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10);

oppure

b) nei Comuni con popolazione **compresa tra 3.001 e 15.000 abitanti** non devono essere computati, fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero **che non hanno votato** (art. 2, comma 1-ter, D.L. n. 25/2021).

Se il primo quorum non è raggiunto, il presidente:

- non può procedere alla proclamazione di eletti;
- deve dichiarare nulle le elezioni;
- chiude le operazioni dell'ufficio.

Se invece il primo quorum è raggiunto, il presidente passa ad accertare se è raggiunto anche il secondo quorum prescritto dalla legge.

Per fare ciò:

- 1. calcola la cifra corrispondente al 50% del numero dei votanti;
- 2. verifica se il numero di voti validi ottenuti dalla lista è uguale o superiore alla predetta cifra.

Se il secondo quorum non è raggiunto, il presidente, non può procedere alla proclamazione di eletti, deve dichiarare nulle le elezioni e chiude le operazioni dell'ufficio.

Qualora, invece, siano raggiunti entrambi i quorum, il presidente procede alle operazioni di proclamazione degli eletti alle cariche di sindaco e di consigliere descritte nei paragrafi precedenti.

(art. 71, comma 10, D.lgs. n. 267/2000; art. 2, commi 1-bis e 1-ter, D.L. n. 25/2021)



§ 114 - Chiusura del verbale e formazione dei plichi nei Comuni aventi una sola sezione.

Ultimate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale e fa confezionare i plichi indicati nel §107.

Tali plichi, contenenti, rispettivamente, un esemplare del verbale con i relativi allegati [Busta n. 5 (C.)] e le schede valide [Busta n. 6(C.)] sono subito rimessi al Prefetto, per il tramite del Comune, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori.

CAPITOLO XXVIII

Riconsegna del materiale elettorale

§ 115 - Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale.

Il presidente del seggio, non appena completate tutte le operazioni di competenza dell'ufficio, ivi comprese quelle di proclamazione degli eletti nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi una sola sezione, deve infine curare la riconsegna del materiale elettorale al rappresentante del comune o al rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione.

§ 116 - Confezione del plico con il materiale da restituire.

A cura del presidente e del segretario del seggio devono essere riposti nella Busta n. 8 (C.):

- il contenitore con il bollo della sezione (senza la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostratore, per evitare che l'inchiostro si versi);
- l'eventuale secondo bollo consegnato al seggio nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione o abitino elettori ammessi al voto domiciliare;
- le matite copiative rimaste;
- le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati;



 una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale del seggio (modello n. 254AR/9)

La Busta n. 8 (C.), sulla quale appongono la firma il presidente e il segretario, viene chiusa alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e consegnata al rappresentante stesso che la porterà alla segreteria del comune.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi più di una sezione, la riconsegna del materiale elettorale della 1^a sezione verrà effettuata dopo che saranno ultimate le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.



TITOLO II

TURNO DI BALLOTTAGGIO

PARTE V

OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

CAPITOLO XXIX

Le operazioni di ballottaggio

§ 117 - Turno di ballottaggio.

Al turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco si procede:

- nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora nessun candidato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi.

Partecipano al voto di ballottaggio coloro che erano già elettori del Comune in occasione del primo turno e che, quindi, avevano già compiuto a quella data i 18 anni di età.

Le operazioni di votazione relative al turno di ballottaggio si svolgono con le modalità e secondo i termini già descritti nella presente pubblicazione; si richiama perciò l'attenzione sull'osservanza delle seguenti ulteriori istruzioni o su alcuni principali adempimenti già illustrati per il primo turno di voto.

(art. 71, comma 6, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e art. 72, comma 5, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, D.lgs. n. 267/2000)

§ 118 - Composizione dell'ufficio elettorale di sezione: richiamo.

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, della L.R. n. 2/2005, nel turno di ballottaggio l'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da un segretario e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente.



L'ufficio manterrà, invece, la stessa composizione del primo turno elettorale nel caso in cui le norme dispongano la raccolta del voto al di fuori della sede dell'ufficio elettorale di sezione da parte del presidente, del segretario e di uno scrutatore (§ 20).

Per le sostituzioni che si rendessero necessarie all'atto della costituzione del seggio, si richiamano i §§ 4, 8 e 12.

§ 119 - Designazione dei rappresentanti di lista.

I rappresentanti delle liste di candidati già designati presso il seggio per il primo turno di votazione devono intendersi confermati anche per il turno di ballottaggio, restando ferma, tuttavia, la facoltà per i delegati di tutte le liste di candidati di partiti o gruppi politici che partecipano al turno di ballottaggio di designare nuovi rappresentanti, in sostituzione, cioè, di quelli designati in occasione del primo turno di voto, con l'osservanza delle modalità illustrate al § 21.

Nei seggi presso i quali, in occasione del primo turno di votazione, non sono stati designati rappresentanti di lista, la designazione può comunque essere effettuata per la prima volta in occasione del turno di ballottaggio, sempre con l'osservanza delle modalità illustrate al § 21.

Specificatamente, le nuove designazioni o le designazioni in sostituzione di quelle precedentemente effettuate, possono essere comunicate entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio; oppure possono essere comunicate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, o la domenica mattina, purché prima dell'inizio della votazione.

§ 120 - Limiti e divieti al trattamento di dati personali da parte degli scrutatori o dei rappresentanti di lista.

Come rappresentato al § 22, esistono limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto.

In particolare, è illegittima la compilazione di elenchi di persone che si sono astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che hanno votato, tanto più che, in occasione del turno di ballottaggio, la partecipazione al voto o l'astensione possono evidenziare una determinata opzione politica.



§ 121 - Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza dell'espressione del voto, anche in occasione del turno di ballottaggio il presidente del seggio deve invitare l'elettore a depositare telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini di cui sia in possesso.

Il presidente di seggio deve, altresì, affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. "Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decretolegge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

Per quanto attiene i provvedimenti da adottarsi nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, relativi all'annullamento della scheda e all'esclusione dal voto dell'elettore stesso, si richiama quanto detto al § 70.

§ 122 - Apertura della votazione di ballottaggio.

Le operazioni di voto si svolgono, anche in occasione del turno di ballottaggio, nei giorni di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Il presidente, dopo aver provveduto il sabato pomeriggio alle operazioni di timbratura delle schede, prima di dare inizio alle operazioni di votazione, enuncia ad alta voce le modalità di espressione del voto nel turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

(art. 72, comma 8, D.lgs. n. 267/2000; art. 3, comma 1, D.L. n. 25/2021).

In particolare, il presidente avverte gli elettori che il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.

Nel caso di svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente avrà anche cura di avvertire gli elettori che il cosiddetto voto disgiunto (ovverosia la possibilità, in occasione del primo turno, di votare per un candidato alla carica di sindaco e, contemporaneamente, per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale non collegata a quel candidato a sindaco) non trova applicazione nel turno di ballottaggio.



§ 123 - Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.

Anche in occasione del turno di ballottaggio, nel corso della votazione, a determinate ore, deve essere rilevata e comunicata al Comune, che provvede alle ulteriori comunicazioni alla Regione Autonoma della Sardegna e alla Prefettura-U.T.G. (e da qui al Ministero dell'interno), l'affluenza degli elettori alle urne.

Le comunicazioni da fornire sono le seguenti:

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 23.00;
- lunedì, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 15.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

§ 124 - Spoglio e registrazione dei voti nel turno di ballottaggio.

Le operazioni di scrutinio del turno di ballottaggio hanno inizio dopo la chiusura della votazione nella giornata di lunedì, non appena completate le operazioni di accertamento del numero dei votanti, di riscontro e di formazione e spedizione del plico con le liste sezionali, indicate nei §§ da 85 a 89.

Si richiamano tutte le altre istruzioni contenute nei precedenti capitoli XXI e segg. concernenti le operazioni preliminari allo scrutinio, le operazioni di scrutinio e i relativi termini di svolgimento e le operazioni successive, riferite, a seconda dei casi, alle elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti; alle elezioni negli stessi comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi una sola sezione; o alle elezioni nei comuni con popolazione superiore al predetto limite demografico.

§ 125 - Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto nel turno di ballottaggio.

In considerazione dell'inscindibile legame tra il nominativo del candidato alla carica di sindaco e il conseguente risultato elettorale per la lista o le liste ad esso collegate, si ritiene che la validità del voto debba essere riconosciuta anche quando l'espressione del voto sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, ad esempio sul contrassegno di una lista collegata, poiché la volontà effettiva dell'elettore appare comunque manifesta: ciò, sempre che il voto sia valido sotto tutti gli altri aspetti.

Parimenti, è da ritenersi valida l'espressione di voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste collegate.

Qualora, invece, l'elettore abbia tracciato un segno di voto sia sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia su un simbolo di una lista collegata all'altro



candidato alla medesima carica, è da ritenere che la volontà non si sia espressa in maniera univoca e che pertanto la scheda sia nulla.

Specificatamente, per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, poiché nel turno di ballottaggio la competizione è limitata alla opzione tra i due candidati alla carica di sindaco, non trova alcuna applicazione la modalità di "voto disgiunto".



GLOSSARIO



Ballottaggio (o turno di ballottaggio): secondo turno di votazione per l'elezione del sindaco, che si svolge la seconda domenica e il lunedì successivi a quella del primo turno di votazione e al quale partecipano i due candidati a sindaco più votati: nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati a sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti; nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se i due candidati a sindaco hanno avuto pari numero di voti.

Lista sezionale (o lista della sezione): lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, autenticata dalla commissione elettorale circondariale e consegnata al seggio elettorale.

Rappresentante di lista: rappresentante di una lista di candidati alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale.

Registro (o registro per l'annotazione del numero di tessera): registro, formato da due registri distinti, di cui uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile, in dotazione al seggio, sul quale uno scrutatore annota il numero della tessera elettorale personale e il numero di iscrizione nella lista sezionale di ogni elettore che vota. Analogo registro, maschile e femminile, è in dotazione ai seggi speciali e volanti.

Ufficio elettorale di sezione (o seggio elettorale): da intendere sia per l'insieme dei suoi componenti (un presidente, quattro scrutatori e un segretario), sia per il complesso delle funzioni che svolge (operazioni di voto e scrutinio e altre operazioni preliminari, successive o comunque connesse), sia per il luogo di svolgimento (sala della votazione e locali adiacenti).

Seggio ospedaliero (o sezione ospedaliera): ufficio elettorale di sezione avente la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio "ordinario" che svolge tali funzioni presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura avente almeno 200 posti letto.

Seggio speciale: ufficio composto da un presidente, uno scrutatore e un segretario incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono accedere alle cabine di voto della sezione ospedaliera; degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti letto; degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva; degli elettori ammessi a votare a domicilio che abitano nelle vicinanze degli ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti-letto assegnati allo stesso seggio speciale.

Seggio volante: ufficio composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario di un seggio "ordinario" incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto e degli elettori ammessi a votare a domicilio.

Tessera (o tessera elettorale): tessera elettorale personale a carattere permanente, la cui istituzione e le cui modalità di rilascio, aggiornamento e rinnovo sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.



PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI



DISPOSIZIONI NORMATIVE STATALI

- **D.P.R. n. 361/1957**: testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
- **T.U. n. 570/1960**: testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
- **D.P.R. n. 223/1967**: testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
- **Legge n. 136/1976**: legge 23 aprile 1976, n. 136 ("Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale")
- **D.L. n. 161/1976**: decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 ("Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali ...")
- **Legge n. 53/1990**: legge 21 marzo 1990, n. 53 ("Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale")
- **Legge n. 15/1991**: legge 15 gennaio 1991, n. 15 ("Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti")
- **Legge n. 81/1993**: legge 25 marzo 1993, n. 81 ("Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale")
- **D.P.R. n. 132/1993**: decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 ("Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali")
- **D.lgs. n. 197/1996**: decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, recante attuazione della direttiva comunitaria concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia
- **D.lgs. n. 267/2000**: decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- **D.P.R. n. 299/2000**: decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 ("Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente")
- **D.L. n. 1/2006**: decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 ("Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori ...")



D.L. n. 49/2008: decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 ("Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie")

Legge n. 147/2013: legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014")

D.L. n. 25/2021: decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58 ("Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'anno 2021").

D.L. n. 77/2021: decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ("Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure").

DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

Legge regionale n. 2/2005: legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 ("Indizione delle elezioni comunali e provinciali")

Legge regionale n. 3/2009: legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 ("Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale")

Legge regionale n. 10/2011: legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 ("Disposizioni urgenti in materia di enti locali")

Legge regionale n. 4/2012: legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 ("Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie")

Legge regionale n. 2/2016: legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 ("Riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna")

Legge regionale n. 7/2021: legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 ("Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali").